

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 19 OTTOBRE 2009

N. 164



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1807

PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n. 1/2009 - Titolo VI “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” - DGR n. 2153/08. Delibera di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Soggetto promotore: Sanofi-Aventis S.p.a. - P. IVA 00832400154.

Pag. 21576

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1808

Piano d’Azione Nazionale per la Conservazione delle Tartarughe marine - Adesione al protocollo d’intesa.

Pag. 21589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1809

Rettifica D.G.R. n. 20 del 20.01.2009. Adozione definitiva note AIFA anni 2006/2009.

Pag. 21603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1810

L.R. 27/98, art. 7. Rinnovo convenzione tra l’Osservatorio Faunistico Regionale e il Dipartimento Produzione Animale dell’Università degli Studi di Bari.

Pag. 21619

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1812

L.r. n. 19/2006 - Piano regionale delle Politiche Sociali - Finanziamento - Riparto risorse nazionali FNPS 2009 (anticipo annualità 2009) e variazione al bilancio di previsione 2009, art. 42 della l.r. n. 28/2001 e s.m.i..

Pag. 21626

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1813

Promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva nel territorio regionale.

Pag. 21627

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1828

D.L.gs. 112/98, art. 138 - Programmazione rete scolastica anno scolastico 2010-2011. Atto di indirizzo.

Pag. 21629

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1833

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Primo riconoscimento di distretto produttivo. Domanda di costituzione del Distretto Produttivo “Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Talentino” e “Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federicane”. Accoglimento.

Pag. 21639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1834

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Primo riconoscimento di distretto produttivo. Domanda di costituzione del Distretto Produttivo della Comunicazione dell’Editoria, dell’Industria Grafica e Cartotecnica. Accoglimento.

Pag. 21641

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1835

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Primo riconoscimento di distretto produttivo. Domanda di costituzione del Distretto Produttivo Florovivai-stico di Puglia. Accoglimento.

Pag. 21644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1837

D.G.R. n. 1289 del 21.07.2009 - Nucleo regionale verifica contratti ed appalti - Linee operative.

Pag. 21646

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1807

PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n. 1/2009 - Titolo VI “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” - DGR n. 2153/08. Delibera di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Soggetto promotore: Sanofi-Aventis S.p.a. - P. IVA 00832400154.

Il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, sulla base della relazione istruttoria espletata dall'Ufficio Attrazione Investimenti e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

Visti:

- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26.2.08);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 103 del 30.6.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009) e dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009);
- il Titolo VI del citato Regolamento, denominato “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali”;

Visto altresì:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi in cui si articola;
- la DGR n. 2153 del 14/11/2008 con la quale la Giunta Regionale:
- ha approvato lo schema di Avviso per l'erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali”, che, tra l'altro, definisce i criteri, le modalità e le procedure di valutazione, selezione e finanziamento dei Contratti;
- ha individuato Puglia Sviluppo S.p.A. (già Sviluppo Italia Puglia S.p.A.) quale Organismo Intermedio per l'attuazione dello strumento ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento n. 1/2009 e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008;
- ha dato mandato all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla realizzazione dell'intervento;
- l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento adottato con Determinazione del Dirigente Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione n. 590 del 26 novembre 2008 e pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008;
- l'istanza di accesso presentata dall'impresa Sanofi - Aventis S.p.A. in data 12 febbraio 2009, acquisita agli atti regionali con Prot. n. 38/A/1251 del 02 marzo 2009;
- vista la relazione istruttoria della società Puglia Sviluppo S.p.A., allegata alla presente per farne parte integrante, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accogliibilità ed ammissibilità dell'istanza;

Ritenuto che:

- ai sensi di quanto previsto dall'Avviso pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del 10 dicembre 2008, in considerazione dello stato di

attuazione dell'intervento, l'ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile trova capienza nella dotazione finanziaria pari a complessivi euro 130.000.000,00 impegnata con determinazione del Dirigente del Servizio Artigianato n. 590 del 26 novembre 2008.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dall'impresa Sanofi - Aventis S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Luigi Bodio 37/B, CAP 20158, P. IVA: 00832400154, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Attrazione Investimenti e dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di ammettere l'impresa proponente Sanofi - Aventis S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Luigi Bodio 37/B, CAP 20158, P. IVA: 00832400154, alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti per complessivi euro 19.010.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad euro 5.658.000,00;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

**Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 1 del
19/01/09 – Titolo VI "Aiuti ai programmi di investimento promossi da
Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma
Regionali"**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Protocollo regionale progetto: 38/A/1251 del 02/03/2009

Protocollo istruttorio: 16

Impresa proponente: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Informazioni preliminari sul soggetto proponente e sul programma di investimento proposto:

Descrizione sintetica del soggetto proponente

La Sanofi-Aventis S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Sanofi Aventis S.A. (Francia), con sede legale ed amministrativa in Milano (MI) - Viale Luigi Bodio n. 37/B, rappresenta, in Italia, la principale presenza industriale in campo farmaceutico, con 5 stabilimenti produttivi siti ad Anagni (Frosinone), Brindisi, Garessio (Cuneo), Origgio (Varese) e Scoppito (L'Aquila).

Costituita con atto del 04/08/1938, nella forma della Società Anonima denominata Ormobla, attiva dalla medesima data, la Sanofi-Aventis S.p.A. presenta attualmente un capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari ad € 193.409.320,00, diviso in n. 185.970.500 azioni del valore nominale unitario di € 1,04, detenute dalla compagine sociale di seguito dettagliata:

- Sanofi-Aventis Participations SA - Francia, titolare di 165.204.500 azioni, pari al 88,83% del capitale sociale;
- Rhone Poulenc Rorer Limited - U.K., titolare di 16.401.000 azioni, pari al 8,82% del capitale sociale;
- Rorer Finanziaria S.p.A, titolare di 4.365.000 azioni, pari al 2,35% del capitale sociale.

Descrizione sintetica del progetto e del programma di investimento

Il programma di Investimento industriale presentato dalla Sanofi-Aventis S.p.A. interesserà lo stabilimento di Brindisi - Zona ex Punto Franco, dedito principalmente alla produzione di principi attivi farmaceutici nel settore dell'antibiotico-terapia (Rifampicina e Teicoplanina) e già dotato di un impianto di fermentazione e di impianti chimici per la purificazione e l'isolamento dei principi attivi da brodi di fermentazione.

L'obiettivo perseguito con il progetto in esame, finalizzato all' adeguamento/ampliamento degli impianti produttivi esistenti per trasferire in loco la produzione di Spiramicina su larga scala (130-150 tonnellate all'anno), attualmente realizzata in Francia presso altro stabilimento della capogruppo, prevede esclusivamente investimenti in "attivi materiali" per un importo complessivo di € 23.000.000,00, coerentemente con la tabella seguente (ex Allegato D - Format Progetto di massima - Sezione 4).

Sintesi investimenti proposti per attivi materiali Sanofi-Aventis S.p.A.	
Progettazione	€ 3.000.000,00
Direzione lavori	€ 500.000,00
Studi di fattibilità	€ 240.000,00
Collaudi di legge	€ 50.000,00
Altro - Validazione impianti ed apparecchiature	€ 200.000,00
Totale studi preliminari di fattibilità	€ 3.990.000,00
Totale suolo	€ 0,00
Totale capannoni e fabbricati	€ 0,00
Climatizzazione	€ 100.000,00
Totale impianti generali	€ 100.000,00
Basamenti per macchinari e impianti	€ 200.000,00
Totale Infrastrutture specifiche aziendali	€ 200.000,00
Totale opere murarie e assimilate	€ 300.000,00
Macchinari	€ 18.710.000,00
Totale macchinari, impianti, attrezzature	€ 18.710.000,00
Totale Programmi informatici	€ 0,00
Totale brevetti, licenze	€ 0,00
Totale Attrezzature, macchinari ed altro	€ 18.710.000,00
TOTALE INVESTIMENTI SPECIFICI AZIENDALI	€ 23.000.000,00

A fronte di un costo complessivo previsto in misura pari ad € 23.000.000,00, le agevolazioni richieste sono di € 6.855.000,00 (ex Allegato D - Format Progetto di massima - Sezione 9).

Si segnala come gli importi su scritti non siano riscontrabili nella compilazione dell'Allegato B che riporta, sia a titolo di costo complessivo del programma di investimento previsto che a titolo di agevolazione richiesta, un importo di € 5.141.785,00.

La riscontrata incoerenza fra gli importi indicativi del costo complessivo del programma di investimento proposto e delle agevolazioni relative risultanti, rispettivamente, dall'Allegato B - Modulo per la domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali - e dall'Allegato D - Format Progetto di massima - Sezione 9, ha determinato una richiesta di chiarimenti ed integrazioni nei confronti della società proponente, formulata con mail del 22/07/2009.

Tale richiesta è stata evasa con mail del 27/07/09 e 30/07/09 in cui Sanofi-Aventis S.p.A. ha dichiarato che "si è trattato di un mero errore di trascrizione nell'allegato B degli importi relativi al progetto, correttamente invece riportati nell'allegato D, e gli stessi devono pertanto essere così corretti:

- di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma di investimento, così come dettagliato nel progetto di massima e relativa documentazione allegata a corredo della presente domanda di accesso, dal costo complessivo previsto di € 23.000.000,00;
- le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma di investimento, per un importo complessivo pari a € 6.855.000,00".

Accreditata pertanto l'attendibilità degli importi indicati nel progetto di massima si rileva quanto segue:

- le **spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connesse al programma di investimenti**, previste in misura pari ad € 3.990.000,00, **non sono ammissibili** secondo quanto disposto dal punto 5 - art. 50 - del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 che ne circoscrive l'ammissibilità alle sole PMI;
- l' **agevolazione concedibile**, secondo quanto disposto dall'art. 51 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, ammonta ad € 5.658.000,00 ed è **inferiore rispetto a quella richiesta**, pari ad € 6.855.000,00, in linea con quanto risultante da tabella seguente.

Sintesi investimenti proposti			contributo richiesto	contributo concedibile
Tipologia spesa	Importo richiesto	Importo ammissibile		
Studi preliminari e di fattibilità	€ 3.990.000,00	€ 0,00	€ 1.197.000,00	€ 0,00
Suolo aziendale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere murarie e assimilate	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Attrezzature, macchinari, impianti	€ 18.710.000,00	€ 18.710.000,00	€ 5.613.000,00	€ 5.613.000,00
TOTALE Investimenti	€ 23.000.000,00	€ 19.010.000,00	€ 6.855.000,00	€ 5.658.000,00

Verifica di esaminabilità:

Contratti di Programma Punto 5.4 della procedura operativa

1. Modalità di trasmissione della domanda

La domanda è stata trasmessa a mezzo raccomandata A.R in data 12/02/2009, ore 14:00, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento; per la redazione della domanda è stato utilizzato il modulo allegato all'Avviso, nella forma prevista dal D.P.R. 445/00.

Le sezioni del business plan di interesse per l'impresa proponente si presentano compilate, eccezion fatta per quella relativa all'illustrazione sintetica dell'effetto di incentivazione; l'omessa compilazione della sezione 2 dell' Allegato D - Format Progetto di massima relativa all' indicazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto ha determinato una richiesta di chiarimenti ed integrazioni nei confronti della società proponente, formulata con mail del 22/07/2009.

Tale richiesta è stata evasa con mail del 27/07/09 e del 30/07/09 in cui Sanofi-Aventis S.p.A. ha prodotto la sezione in questione debitamente compilata e controfirmata da Lapeyre Daniel, Marie, Ezio.

1. Completezza della documentazione inviata

La società proponente ha presentato l'istanza di accesso allegando quanto di seguito indicato:

1. certificato di vigenza della Sanofi-Aventis S.p.A. rilasciato il 13/01/2009 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Ormobia Società Anonima, redatti in data 04/04/1938 (trattasi di copia conforme al corrispondente atto originale conservato presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Milano, come certificato in data 11/09/1997 dal Vice Conservatore Delegato);
3. copia dello statuto della Sanofi-Aventis S.p.A.;
4. copia del bilancio di esercizio al 31/12/2006 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) della Sanofi-Aventis S.p.A., società soggetta alla Direzione e coordinamento della Sanofi Aventis S.A. (Francia);
5. copia del bilancio di esercizio al 31/12/2007 (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) della Sanofi-Aventis S.p.A., società soggetta alla Direzione e coordinamento della Sanofi Aventis S.A. (Francia);
6. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa in data 11/02/2009 da Lapeyre Daniel, Marie, Ezio, attestante il possesso dei requisiti di Grande Impresa da parte della Sanofi-Aventis S.p.A.;
7. copia del passaporto di Lapeyre Daniel, Marie, Ezio che sottoscrive, in qualità di Legale Rappresentante della Sanofi-Aventis S.p.A, la domanda di accesso alle agevolazioni;
8. diagramma di GANTT dell'iniziativa;
9. relazione, a firma di Lapeyre Daniel, Marie, Ezio, attestante la coerenza tecnica e industriale degli investimenti previsti nel Contratto di Programma.

La società proponente non ha allegato copia del libro soci.

La documentazione citata è stata prodotta dalla società proponente sia in formato cartaceo che in formato PDF, disponibile sul CD ROM allegato.

2. Verifica del potere di firma:

La domanda di accesso - Allegato B - è sottoscritta da Lapeyre Daniel, Marie, Ezio in qualità di Legale Rappresentante della Sanofi-Aventis S.p.A. come risultante da certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano in data 13/01/2009; Lapeyre Daniel, Marie, Ezio risulta essere investito delle cariche di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione (atto del 29/04/08, durata in carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2010) e di quella di Amministratore Delegato (atto del 10/06/2008, durata in carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2010).

Conclusioni

La domanda è esaminabile.

Verifica di accoglibilità:

Contratti di Programma Punto 5.5 della procedura operativa

1. Requisito dimensionale:

In merito al possesso dei requisiti di Grande Impresa da parte della Sanofi-Aventis S.p.A., oltre alla Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio resa dal legale rappresentante della società medesima, l'esame dei parametri discriminanti in tema di dimensione di impresa evidenzia quanto segue:

- n. dichiarato di dipendenti pari a 2.752 (ex Allegato D - Format Progetto di massima - Sezione 1a); trattasi del numero di occupati Sanofi-Aventis S.p.A. a livello nazionale, presso le 5 sedi operative (è quantificato in 176 dipendenti il personale impiegato, a tempo indeterminato, presso lo stabilimento di Brindisi interessato dal programma di investimenti proposto);
- entità del fatturato nel 2006 e nel 2007 rispettivamente di € 1.401.924.723,00 e di € 1.406.091.726,00 (ex bilanci al 31/12/2006 ed al 31/12/2007); trattasi di valori di fatturato in entrambi gli anni superiori ad € 50.000.000,00;
- totale di bilancio 2006 e 2007 rispettivamente di € 1.575.371.445,00 e di € 1.756.335.731,00 (ex bilanci al 31/12/2006 ed al 31/12/2007); trattasi di importi in entrambi gli anni superiori ad € 43.000.000,00.

Può quindi affermarsi, coerentemente con la disposizione dell'art. 48 punto 6 del Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, che il progetto in esame è presentato da una sola Grande Impresa.

2. Oggetto dell'iniziativa:

- Codice ATECO indicato dal proponente: Ateco 2007 - 21.20.09 « Fabbricazione di medicinali e di altri preparati farmaceutici».
- Codice ATECO attribuito dal valutatore: Ateco 2007 - 21.20.09 « Fabbricazione di medicinali e di altri preparati farmaceutici».
- L'investimento è previsto nel settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" - della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ammissibile alle agevolazioni secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'art. 52 del Regolamento regionale n° 1 del 19 gennaio 2009.

3. Sede dell'iniziativa

L'investimento proposto sarà implementato presso lo stabilimento produttivo pugliese della Sanofi-Aventis S.p.A., sito in Brindisi - Zona Ex Punto Franco (zona industriale).

4. Investimento

- Il programma di investimento proposto da Sanofi-Aventis S.p.A. genera un progetto industriale di importo compreso tra 10 e 50 milioni di euro, pari ad € 23.000.000,00 e corrispondente ad investimenti ammissibili per € 19.010.000,00.

Conclusioni

La domanda è accoglibile.

Contratti di Programma Punto 5.6. della procedura operativa

Verifica di ammissibilità (esame di merito)

Sanofi-Aventis S.p.A.

5.6.1 - Esame preliminare di merito della domanda:

Il programma di investimenti proposto da Sanofi-Aventis S.p.A. è finalizzato all' adeguamento/ampliamento dell' officina farmaceutica di Brindisi per consentirvi il trasferimento della produzione su larga scala di Spiramicina (attualmente localizzata in Francia). L' intervento proposto interesserà:

1. l' impianto di fermentazione esistente che, funzionale alla preparazione dei terreni di coltura, delle precolture ed alla fermentazione industriale, verrà dotato di serbatoi e apparecchiature addizionali necessarie alla nuova produzione e sarà interamente sfruttato nella sua capacità fermentativa potenziale;
2. l' area di isolamento e purificazione, la cui attuale capacità produttiva verrà incrementata attraverso la realizzazione di una nuova linea di estrazione, purificazione, isolamento e infustamento dedicata alla Spiramicina;
3. nuovi serbatoi di stoccaggio ed unità di distillazione che verranno posizionati nell' area di recupero solventi dello stabilimento;
4. le utilities di stabilimento che saranno integrate con unità di raffreddamento e quanto altro necessario alla nuova produzione;
5. l' impianto di trattamento reflui e contenimento emissioni che sarà provvisto di unità aggiuntive dedicate al contenimento dell' impatto ambientale conseguente alla nuova produzione.

L' ammontare dell' investimento necessario, stimato preventivamente da primaria società di ingegneria in € 23.000.000,00 risulta essere comprensivo di **spese per € 3.990.000,00 a titolo di studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse al programma di investimenti** che, come già evidenziato, non sono ammissibili secondo quanto disposto dal punto 5 - art. 50 - del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 che circoscrive l' ammissibilità di tali spese alle sole PMI.

Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo, dovrà tener conto che, ai sensi dell' art. 50 punto 3 del Regolamento Regionale n. 1 del 19/01/2009, non sono ammissibili le spese relative ai beni acquisiti attraverso i contratti chiavi in mano.

5.6.2 - Eventuale fase di interlocuzione con il soggetto proponente:

Non si ritiene sussistano motivazioni per avviare la fase di interlocuzione con il soggetto proponente.

5.6.3 - Verifica di ammissibilità del progetto di massima:

1. **Impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento**

Nell'ambito delle strategie industriali elaborate dalla Sanofi-Aventis S.p.A., il prossimo trasferimento della produzione di Spiramicina presso lo stabilimento di Brindisi rappresenta congiuntamente:

- un'azione indispensabile per consolidarne il ruolo di centro di riferimento italiano per lo sviluppo e la produzione di farmaci antinfettivi;
- una scelta imprescindibile di efficienza che, attraverso un utilizzo totale della capacità fermentativa disponibile, contrasti le minacce di decremento nei volumi produttivi e nei margini operativi delle attuali produzioni realizzate.

Secondo le previsioni, l'implementazione dell'investimento proposto consentirebbe:

- un importante incremento nel fatturato annuo dello stabilimento, stimabile intorno ai 17 milioni di Euro;
- una riduzione media dei costi di produzione di circa il 20%, grazie al parziale assorbimento dei costi fissi da parte della nuova produzione;
- un incremento occupazionale di tipo diretto pari al 10% dell'attuale forza lavoro che consta in 176 dipendenti a tempo indeterminato;
- una positiva ricaduta sul tessuto sociale brindisino attraverso l'indotto cui vengono esternalizzate prevalentemente attività di servizi quali manutenzione, movimentazione, vigilanza, servizio mensa, pulizia, giardinaggio, ecc; aumenteranno, inoltre, i quantitativi di materie prime approvvigionate presso gli attuali fornitori locali.

2. Tempistica di realizzazione del progetto

Dalla compilazione della sezione 7 del progetto di massima, come illustrata dal diagramma di Gantt allegato, risulta una tempistica di realizzo che copre un arco temporale di circa un anno e mezzo.

L'implementazione del piano degli investimenti proposto si articola attraverso le fasi seguenti qualificate come **"da avviare" senza criticità**:

1. realizzazione opere civili, subordinata alla presentazione di DIA presso il Comune di Brindisi;
2. autorizzazione alla produzione di Spiramicina per uso umano e veterinario, subordinata alla presentazione di dossier informativo presso l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco;
3. rilascio autorizzazioni varie, da parte di ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ecc, successivo alla presentazione di un dossier informativo presso lo Sportello Unico del Comune di Brindisi;
4. autorizzazione al trattamento dei reflui e all'immissione su acque superficiali, conseguente alla presentazione di un dossier informativo presso la Provincia di Brindisi;
5. autorizzazione integrata ambientale (AIA), subordinata ad integrazione del dossier esistente presso la regione Puglia;
6. autorizzazione alla produzione di Spiramicina su larga scala, conseguente a revisione del dossier informativo (DMF) da parte dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.

3. Cantierabilità

L'investimento industriale proposto dalla Sanofi-Aventis S.p.A. interesserà l'officina farmaceutica di Brindisi - Zona ex Punto Franco. Lo stabilimento, acquistato nel 1970 dal Gruppo Lepetit S.r.l. (società controllata dalla Sanofi-Aventis S.p.A. con una partecipazione, al 31/12/2007, pari al 99,95%), è stato riconvertito alla produzione di intermedi e principi attivi farmaceutici (principalmente la Rifampicina), con un investimento di diversi miliardi di Lire. Nel corso degli anni è stato ulteriormente ampliato, introducendovi la produzione di ulteriori principi attivi quali la Tetraciclina, la Eritromicina (produzioni oggi dimesse), la Teicoplanina ed il Deflazacort, divenendo progressivamente centro di eccellenza nelle Biotecnologie, dedicato anche allo sviluppo di nuove molecole farmacologicamente attive e dei relativi processi.

4. Copertura finanziaria:

La copertura dell'investimento proposto (pari ad € 23.000.000,00, in termini di imponibile, più IVA per € 4.600.000,00) si prevede venga realizzata attraverso le fonti seguenti:

- apporto di nuovi mezzi propri in misura complessivamente pari ad € 20.745.000,00, da realizzarsi nell'anno di avvio (2009) per € 4.087.000,00 e nel successivo per € 16.658.000,00;
- agevolazione in conto impianti per complessivi € 6.855.000,00, suddivisi in € 2.285.000,00 nell'anno di avvio (2009) ed € 4.570.000,00 nel successivo.

FABBISOGNO	ANNO AVVIO (2009)	ANNO 2°	ANNO 3°	ANNO 4°	ANNO 5°	TOTALE
Progettazione e studi	€ 1.500.000,00	€ 2.490.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.990.000,00
Suolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere murarie e assimilate	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Attrezzature, macchinari e altro	€ 3.710.000,00	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.710.000,00
Iva sugli acquisti	€ 1.062.000,00	€ 3.538.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.600.000,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNI	€ 6.372.000,00	€ 21.228.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.600.000,00
FONTI COPERTURA	ANNO AVVIO (2009)	ANNO 2°	ANNO 3°	ANNO 4°	ANNO 5°	TOTALE
Apporto nuovi mezzi propri	€ 4.087.000,00	€ 16.658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.745.000,00
Finanziamenti a m/l termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Debito verso fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altro (specificare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale escluso agevolazioni</i>	€ 4.087.000,00	€ 16.658.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.745.000,00
Agevolazioni in conto impianti	€ 2.285.000,00	€ 4.570.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.855.000,00
TOTALE FONTI	€ 6.372.000,00	€ 21.228.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.600.000,00

In relazione all'inammissibilità di alcune spese previste ed alla conseguente divergenza fra l'agevolazione richiesta e quella concedibile (si legga **Descrizione sintetica del progetto e del programma di investimento**) è opportuno evidenziare come il piano di copertura finanziaria proposto dalla Sanofi-Aventis S.p.A risulti sostenibile anche considerando che l'agevolazione massima concedibile ammonta ad **€ 5.658.000,00**.

Sulla base del documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo VI del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", si è provveduto all'applicazione dei criteri di selezione. Pertanto si evidenziano i seguenti aspetti:

Criterio di selezione 1

Criterio di selezione 1 – Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico

Aspetti qualitativi

La Sanofi-Aventis S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Sanofi Aventis S.A. (Francia), con sede legale ed amministrativa in Milano (MI) – Viale Luigi Bodio n. 37/B, rappresenta, in Italia, la principale presenza industriale in campo farmaceutico, con 5 stabilimenti produttivi siti ad Anagni (Frosinone), Brindisi, Garessio (Cuneo), Origgio (Varese), Scoppito (L'Aquila). La società opera nel settore della fabbricazione e commercializzazione di medicinali e preparati farmaceutici, mentre lo stabilimento di Brindisi è dedicato alla produzione di intermedi e principi attivi farmaceutici; in particolare in esso vengono ad oggi prodotti i seguenti principi attivi di cui la società detiene i diritti di brevetto ovvero è stata titolare di brevetto successivamente scaduto: Rifampicina, Rifapentina, Telcoplanina, Deflazacort, Rifamicina SV Na.

Le strategie industriali elaborate dalla Sanofi-Aventis S.p.A. intendono fare del sito pugliese il "centro italiano di riferimento per lo sviluppo e la produzione di farmaci antifettivi", determinanti in tal senso sono la competenza quarantennale maturata nonché la disponibilità parziale di apparecchiature e tecnologie all'avanguardia nel campo della fermentazione, purificazione e isolamento di antibiotici.

Ciò premesso, l'iniziativa proposta da Sanofi-Aventis S.p.A., inquadrabile nel codice Ateco 2007 – 21.20.09 « Fabbricazione di medicinali e di altri preparati farmaceutici», finalizzata all'adeguamento/ampliamento dell'officina farmaceutica di Brindisi per trasferirvi la produzione di Spiramicina, si caratterizza positivamente per coerenza e continuità con l'operato della società proponente.

Si ritiene, in conclusione, che l'impresa disponga della specifica esperienza in relazione al settore oggetto del Programma di investimenti proposto.

Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dal documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo VI del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", è stata effettuata una valutazione negli aspetti patrimoniali e finanziari riferiti a Sanofi-Aventis S.p.A.

Sulla base dei dati contabili risultanti dai bilanci 2006 e 2007 della Sanofi-Aventis S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento della Sanofi-Aventis S.A. (Francia), sono stati calcolati i seguenti indici:

Indici	2006	2007
Indice di indipendenza finanziaria: <i>patrimonio netto/totale passivo</i>	224,21%	275,92%
Indice di copertura delle immobilizzazioni: <i>patrimonio netto+debiti m/l termine/immobilizzazioni</i>	2,53	2,99
Indice di liquidità: <i>attività correnti - rimanenze/passività correnti</i>	2,53	3,32
Punteggio	9	9
Classe di merito	1	1

pervenendo, in base ai valori riscontrati, all'attribuzione dei punteggi indicati e delle conseguenti classi di merito.

Aspetti economici

La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando gli Indici economici ROE e ROI, come previsto dal Documento suddetto.

I dati contabili sono riferiti ai bilanci degli esercizi 2006 e 2007. Dalla valutazione degli indici si sono ottenute le seguenti risultanze:

Indici	2006	2007
ROE: <i>risultato netto/patrimonio netto</i>	0,22	0,15
ROI: <i>risultato operativo/capitale investito</i>	0,42	0,49
Classe di merito	1	

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici consegue una valutazione positiva della società proponente rispetto al criterio di selezione 1. L'esito circa il criterio di selezione 1 complessivo è pertanto positivo.

Criterio di selezione 2

Criterio di selezione 2 – Coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto

Come previsto dal Documento "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo VI del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" è stata verificata la coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri:

Indice	2007	Punteggio
Investimento/fatturato	0,02	3
Investimento/patrimonio netto	0,02	3
Totale		6

Il punteggio complessivo, calcolato sommando i singoli punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro, ha determinato una valutazione positiva della società proponente rispetto al criterio di selezione 2.

L'esito circa il criterio di selezione 2 complessivo è pertanto positivo.

Criterio di selezione 3

Criterio di selezione 3 – Cantierabilità dell'iniziativa.

L'investimento industriale proposto dalla Sanofi-Aventis S.p.A. interesserà l'officina farmaceutica di Brindisi - Zona ex Punto Franco. Di proprietà della società proponente l'opificio, esteso su di un'area di 150.000 mq, è dotato di un impianto di fermentazione, di impianti chimici per il recupero e la purificazione dei brodi di fermentazione, di un proprio impianto per il trattamento biologico degli effluenti liquidi, di un inceneritore per il trattamento dei residui gassosi ed è approvato dal Ministero della salute Italiano e da FDA (Food and Drug Administration) nonché certificato ISO 14001. Lo stabilimento sorge all'interno dell'area industriale che, descritta come adeguatamente servita da tutte le infrastrutture urbanistiche primarie e secondarie, non presenta ulteriori fabbisogni infrastrutturali.

La valutazione circa la cantierabilità dell'iniziativa proposta da Sanofi-Aventis S.p.A. è conseguentemente positiva.

Criterio di selezione 4

Criterio di selezione 4 – analisi di mercato

Settore di riferimento

Sanofi-aventis è il primo gruppo farmaceutico in Europa ed uno dei più importanti a livello mondiale, presente in più di 100 paesi nei cinque continenti; in Italia, la Sanofi-Aventis S.p.A., rappresenta la principale presenza industriale in campo farmaceutico, con 5 stabilimenti produttivi siti ad Anagni (Frosinone), Brindisi, Garessio (Cuneo), Origgio (Varese), Scoppito (L'Aquila).

L'attuale fatturato della società proponente, di circa € 1.500.000.000,00, comprende un apporto del sito di Brindisi che, con riferimento ai dati dell'ultimo triennio 2006-2008, si attesta mediamente intorno ai 55 milioni di Euro.

La delocalizzazione presso l'officina farmaceutica pugliese della produzione di Spiramicina, si prevede indurrà un incremento di fatturato stimato in circa € 17.000.000,00 (pari al 30% della media dell'ultimo triennio) e conseguirà una maggiore competitività nei costi di produzione, grazie al totale utilizzo della capacità fermentativa disponibile presso lo stabilimento brindisino. L'implementazione dell'investimento proposto dovrebbe, in termini di capacità produttiva, consentire un'offerta su larga scala del nuovo principio attivo stimata in 130-150 tonnellate all'anno, quantitativo che sarà così destinato:

- 80-90 tonnellate per soddisfare il fabbisogno del gruppo legato alla produzione di specialità farmaceutiche ad uso umano (ad opera dei siti di formulazione Sanofi-Aventis Italiani - di Anagni e Scoppito - e non, produttori di farmaci a base di Spiramicina);
- 10-20 tonnellate per fornire la Merial, società del gruppo, dedita a produzione di farmaci ad uso veterinario;
- 30-40 tonnellate da vendere a terzi.

La commercializzazione del nuovo prodotto si concentrerà, oltre che in Italia, anche in paesi europei quali la Spagna, Polonia, Francia, Russia e Germania e in paesi extraeuropei quali Marocco, Algeria, Medio Oriente, Tunisia, Corea, ecc., contrastando la minaccia della concorrenza proveniente da paesi orientali, quali Cina ed India, che immettono sul mercato europeo principi attivi similari, a prezzi notevolmente inferiori ma con ridotte garanzie di qualità.

L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 4 è quindi da ritenersi positivo.

Criterio di selezione 5

Criterio di selezione 5 – Analisi delle ricadute occupazionali

Attualmente il personale impiegato a tempo indeterminato presso lo stabilimento di Brindisi conta 176 dipendenti, 159 uomini e 17 donne¹. A seguito dell'investimento è previsto che, nell'anno a regime (2011), si raggiunga un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 195 di cui 21 donne, con un incremento in termini percentuali di oltre il 10% rispetto all'attuale forza lavoro. Per quanto concerne la media ULA relativa all'anno 2008, di seguito indicata, la stessa tiene in debita considerazione l'esistenza di unità lavorative assunte a tempo determinato.

¹ Il sito di Brindisi è gestito attraverso un'organizzazione che prevede un direttore di stabilimento, due responsabili di produzione, un responsabile della qualità anche persona qualificata nei confronti dell'AIFA, un responsabile amministrativo, un responsabile del personale, un responsabile acquisti e logistica, un responsabile dei servizi tecnici, un responsabile della ricerca e sviluppo ed il responsabile dell'ambiente, salute e sicurezza.

Sintesi Occupazione diretta creata in (U.L.A.)			
		Totale	di cui donne
Media ULA nei 12 mesi antecedenti la domanda (2008)	Dirigenti	9,67	1
	Impiegati	154,42	17,75
	Operai	19,08	1,33
	Totale	183,17	20,08
Media ULA nell'esercizio a regime (2011)	Dirigenti	6	1
	Impiegati	159	19
	Operai	30	1
	Totale	195	21
Differenza ULA	Dirigenti	-3,67	0
	Impiegati	4,58	1,25
	Operai	10,92	-0,33
	Totale	11,83	0,92

Considerando anche l'Indotto, rappresentato dai fornitori di materie prime nonché da imprese operanti nell'ambito dei servizi esternalizzati di manutenzione, movimentazione, vigilanza, servizio mensa, pulizia, giardinaggio, ecc, si ritiene che gli effetti dell'implementazione della produzione di Spiramicina presso lo stabilimento di Brindisi non potranno che essere positivi anche se non meglio caratterizzati in termini quali/quantitativi.

L'esito della valutazione con riferimento al criterio di selezione 5 è pertanto da ritenersi positivo.

INVESTIMENTI IN RICERCA

Non sono previsti investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Conclusioni

In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo VI del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4 e 5 è positiva.

Si rileva la necessità di segnalare alla società proponente che, in sede di redazione del progetto definitivo, dovrà tener conto che, ai sensi dell'art. 50 punto 3. del Regolamento Regionale n. 1 del 19/01/2009, non sono ammissibili le spese relative ai beni acquisiti attraverso i contratti chiavi in mano.

Bari, 11/09/2009

Il Valutatore
Rossella Scolozzi


Firma

Il Responsabile di Commessa
Emmanuela Spaccavento


Firma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1808

Piano d'Azione Nazionale per la Conservazione delle Tartarughe marine - Adesione al protocollo d'intesa.

Assente l'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Parchi Ing. Francesca Pace, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

PREMESSO CHE

- Tutte le più importanti normative europee e nazionali promuovono una rigorosa tutela di alcune specie della fauna selvatica gravemente minacciate comprese le tartarughe che, in particolare, sono protette ai sensi della Convenzione di Berna (allegato II), ratificata dall'Italia con la Legge n.503/81, quali specie rigorosamente protette (art.6); dalla Convenzione di Bonn (Allegati I e II), ratificata dall'Italia con la Legge n. 42/83, quali specie migratrici minacciate e specie migratrici oggetto di accordi internazionali per la conservazione e gestione;dalla Convenzione di Washington (Appendice I Allegato A) sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Normativa CITES), recepita dall'Italia con Legge n. 150/92 e modificata dal D.Igs. n. 275/2001;
- Con la Legge n. 175/99 con la quale è stata ratificato l'atto finale della Convenzione di Barcellona, è stata prevista l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Comunitaria (ASPIM), anche in virtù della presenza di specie minacciate (le tartarughe marine sono presenti in allegato II) e l'elaborazione di un Piano d'Azione per la conservazione delle tartarughe marine nell'ambito dell'Adozione del Piano d'Azione del Mediterraneo (MAP);
- La Regione Puglia, con quasi 900 km di costa caratterizzati da una notevole diversità ambientale, naturalistica e morfologica, riveste, insieme ad altre regioni italiane e agli altri paesi che si affacciano sul bacino del mediterraneo, un importante ruolo nella salvaguardia di queste specie animali;
- Alcuni siti costieri della Regione Puglia sono aree di nidificazione della specie protetta e, in base al DPGR n. 58/88 che disciplina l'avvistamento degli spiaggiamenti di fauna marina sulle coste pugliesi, l'Ufficio Parchi riceve, archivia ed elabora le informazioni su tali fenomeni, compresi quelli riguardanti le tartarughe marine predisponendo, tra l'altro, per gli anni a venire un progetto per un database elettronico;
- Il D.P.R. n. 120/03, recante integrazioni e modifiche al D.P.R. 357/97, specifica che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio decreto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, i prelievi e le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette;
- Lo status di conservazione della popolazione di tartarughe marine appare, alla luce delle scarse informazioni disponibili, particolarmente critico e che si rende pertanto urgente e ineludibile l'approvazione e implementazione, da parte di tutte le amministrazioni competenti di una politica coordinata che definisca stringenti azioni in materia, tra l'altro, di monitoraggio, gestione dei conflitti con le attività antropiche, tutela dell'ambiente e contenimento dei fattori di disturbo;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare cui fa capo la competenza per la conservazione delle tartarughe marine, considerata la particolare biologia delle stesse e la necessità di coordinare e armonizzare le politiche gestionali, ha invitato la Regione Puglia ad aderire al Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano d'Azione interregionale per la tutela delle tartarughe marine (PATMA);
- Tale Piano d'Azione prevede il coinvolgimento delle Regioni costiere, degli Enti Parco, delle Capitanerie di Porto, del Corpo Forestale dello Stato, dell'ICRAM, della Societas Herpetologica, della Stazione Zoologica Anton Dohrn, della Società Italiana di Biologia Marina, Università e soggetti attivi nella ricerca in materia, del WWF, Legambiente, Centro Turistico Studentesco, Centro Studi Cetacei e Fondazione Cetacei;

- Il Protocollo d'Intesa prevede una collaborazione, nell'ambito della problematica riferita al monitoraggio, conservazione e gestione delle popolazioni di tartarughe marine, al fine di individuare una strategia comune e condivisa d'intervento e raccordare, per quanto possibile, le azioni di intraprendere; il Piano d'Azione prevede il coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali in merito a:

1. raccolta ed archiviazione di tutte le conoscenze disponibili;
2. criteri e procedure d'intervento in situazioni critiche e di emergenza;
3. individuazione delle aree critiche per la salvaguardia delle specie e cartografia a corredo;
4. coordinamento dei centri di recupero;
5. formazione degli operatori;
6. iniziative di comunicazione;
7. collegamento con iniziative e azioni nazionali attivate come presupposto per la realizzazione del Piano d'Azione per la specie;
8. progetti specifici di intervento e di salvaguardia necessari alla sua conservazione, comprensivi delle attribuzioni istituzionali di competenza e delle previsioni di spesa;
9. rapporti internazionali e accesso agli strumenti di finanziamento dell'UE;
10. azioni da intraprendere con carattere d'urgenza;

- sarà costituito un tavolo tecnico-scientifico ed uno istituzionale in cui verranno individuate, nello specifico, le azioni da intraprendere;

- l'adesione al Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano d'Azione nazionale per la conservazione delle tartarughe marine (PATMA) non comporta alcun impegno di spesa; più precisamente, le eventuali spese rivenienti dalla attuazione del presente protocollo non comporteranno alcun onere nel Bilancio regionale ma saranno reperiti da fondi comunitari e/o dal Piano Triennale per l'Ambiente

TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone:

- di aderire al Protocollo d'Intesa, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il Piano d'Azione Nazionale per la conservazione delle tartarughe marine (PATMA), di cui all'allegato A;

- di incaricare l'Assessore all'Ecologia o suo delegato alla stipula del suddetto Protocollo d'Intesa;

- di nominare l'Assessore all'Ecologia o suo delegato quale rappresentante della Regione Puglia nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art.5 del suddetto protocollo;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4. comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente Responsabile del Settore;

- a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrati a che qui si intendono integralmente riportate:

- di aderire al Protocollo d'Intesa, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il Piano d'Azione Nazionale

- per la conservazione delle tartarughe marine (PATMA), di cui all'allegato A;
- di incaricare l'Assessore all'Ecologia o suo delegato alla stipula del suddetto Protocollo d'Intesa;
 - di nominare l'Assessore all'Ecologia o suo delegato quale rappresentante della Regione Puglia

nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art.5 del suddetto protocollo;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DEL
PIANO D'AZIONE NAZIONALE
Piano d'Azione per la Conservazione delle Tartarughe Marine (PATMA)**

Premesso che:

- le tartarughe marine sono specie protette ai sensi di:
 - Convenzione di Berna (Allegato II), ratificata dall' Italia con la Legge n.503/81, quali "Specie di fauna rigorosamente protette" (Art.6);
 - Convenzione di Bonn (Allegati I e II), ratificata dall'Italia con la Legge n.42/83, quali specie migratrici minacciate e specie migratrici oggetto di accordi internazionali per la conservazione e gestione;
 - Convenzione di Washington (Appendice I Allegato A) sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (normativa CITES), recepita dall'Italia con legge n.150/92 e modificata dal decreto legislativo n.275 del 2001;
- legge 175/99, che ratifica l'atto finale della Convenzione di Barcellona, prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), anche in virtù della presenza di specie minacciate (le tartarughe marine sono presenti in Allegato II) e l'elaborazione di un piano d'azione per la conservazione delle tartarughe marine nell'ambito dell'adozione del Piano d'Azione del Mediterraneo (MAP);
- D.P.R. 357/97, regolamento recante attuazione della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, inserisce le tartarughe marine in allegato D come specie animali che richiedono una protezione rigorosa per cui è fatto divieto di:
 - a) cattura o uccisione di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
 - b) perturbazione in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
 - c) distruzione o raccolta di uova e nidi nell'ambiente naturale;
 - d) danneggiamento o distruzione di siti di riproduzione e aree di sosta;
- D.P.R. n.120/03, che reca integrazioni e modifiche al sopraccitato D.P.R. 357/97, specifica che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette.

Considerato che:

- lo stato di conservazione delle popolazioni di tartarughe marine presenti sul territorio italiano appare, alla luce delle informazioni disponibili, critico e rende pertanto urgente ed ineludibile l'approvazione ed implementazione, da parte di tutte le Amministrazioni competenti, di una politica coordinata che definisca stringenti azioni in materia, tra le altre, di monitoraggio, gestione dei conflitti con le attività umane, tutela dell'ambiente e contenimento dei fattori di minaccia;

- coerentemente con il dettato delle disposizioni nazionali ed internazionali le sottoscritte Amministrazioni concorrono al perseguimento dell'obiettivo nazionale e comunitario di conservazione delle tartarughe marine;
- la conservazione delle tartarughe marine risulta di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la particolare biologia delle tartarughe marine rende evidente che i confini regionali non possono rappresentare demarcazioni di misure d'intervento sugli animali diversificate, indipendenti e non coordinate;
- é necessario coordinare ed armonizzare le politiche gestionali, superando le carenze che limitano l'efficacia degli interventi di conservazione e gestione;
- la conservazione delle tartarughe marine richiede prioritariamente l'acquisizione di conoscenze sulle specie sulla cui base attivare misure coordinate di prevenzione e mitigazione dei fattori di minaccia, diretti o indiretti, derivanti dalle attività antropiche, sia in ambiente marino che terrestre costiero;
- il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo Forestale e di Vigilanza della Regione Sardegna svolgono istituzionalmente il ruolo di controllo del territorio e del mare, elemento cardine nella conservazione delle specie animali;
- le Regioni, le Province, le Aree Protette svolgono un ruolo cardine nella gestione delle tartarughe marine nell'ambito dei territori di competenza, in quanto Enti in grado di coordinare le attività svolte dai vari soggetti, istituzionali e non, nell'ambito dei territori in cui la specie è presente (Università, Istituti di ricerca, Associazioni ambientaliste ecc.);

nel definire le modalità di realizzazione dell'auspicata gestione coordinata, è necessario tener conto delle peculiari situazioni normative e organizzative degli Enti, facendo tesoro delle esperienze finora maturate nelle realtà locali. Il raccordo è facilitato dal confronto fra Amministrazioni dotate di analoghe competenze in materia di gestione della fauna;

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impegnato nella promozione di iniziative di tutela e nel coordinamento di attività di gestione e conservazione delle tartarughe marine in Italia, ha prodotto le "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici", avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ICRAM, coordinatore di un tavolo tecnico di cui hanno fatto parte: l'Unione Zoologica Italiana, la Società Italiana di Biologia Marina, la Stazione Zoologica di Napoli, il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Corpo Forestale dello Stato, il Centro Studi Cetacei, il Centro Turistico Studentesco, Legambiente e World Wildlife Fund Italia;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impegnato nella promozione di iniziative di tutela e nel coordinamento di attività di gestione e conservazione delle tartarughe marine in Italia, si è dotato di una Banca Dati telematica in cui registrare i dati di ogni esemplare ritrovato e segnalato.

Tutto ciò premesso, gli Enti sottoscritti concordano sull'opportunità e l'urgenza di definire un coordinamento che faciliti i processi partecipativi di monitoraggio, di conservazione e di gestione delle tartarughe marine.

Per quanto concerne il contesto internazionale, ritengono auspicabile promuovere e sviluppare sia iniziative amministrativo/finanziarie in ambito U.E. al fine di affrontare in modo coordinato le problematiche conservazionistiche e gestionali riferite alla presenza delle tartarughe marine, sia iniziative di coordinamento e raccordo tecnico-scientifico con il *Regional Activity Centre for Specially Protected Areas* (Tunisi), che coordina le attività della Convenzione di Barcellona per quanto riguarda le specie e le aree marine protette.

Pertanto, tra:

1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;
2. REGIONE LIGURIA;
3. REGIONE TOSCANA;
4. REGIONE EMILIA-ROMAGNA;
5. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA;
6. REGIONE VENETO;
7. REGIONE MARCHE;
8. REGIONE ABRUZZO;
9. REGIONE MOLISE;
10. REGIONE LAZIO;
11. REGIONE CAMPANIA;
12. REGIONE PUGLIA;
13. REGIONE CALABRIA;
14. REGIONE BASILICATA;
15. REGIONE SICILIA;
16. REGIONE SARDEGNA;
17. ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO;
18. ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DELLA MADDALENA;
19. ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA;
20. ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO;

21. ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO;
22. ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO;
23. ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE;
24. CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO;
25. CORPO FORESTALE DELLO STATO;
26. I.C.R.A.M.;

Inoltre aderiscono:

27. *SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA*;
28. UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA;
29. STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI ANTON DOHRN;
30. SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA;
31. UNIVERSITÀ E SOGGETTI ATTIVI NELLA RICERCA IN MATERIA;
32. WWF;
33. LEGAMBIENTE;
34. CENTRO TURISTICO STUDENTESCO;
35. CENTRO STUDI CETACEI;
36. FONDAZIONE CETACEA;

si concorda e si sottoscrive quanto segue:

ART. 1
Oggetto dell'intesa

I Soggetti sottoscrittori del presente protocollo s'impegnano a collaborare nell'ambito dei propri ruoli e competenze alla conservazione e alla gestione delle popolazioni di tartarughe marine, al fine di individuare una strategia comune e condivisa d'intervento e raccordare, per quanto possibile, le azioni da intraprendere.

ART. 2
Piano d'Azione Nazionale

I soggetti sottoscrittori s'impegnano a collaborare all'elaborazione di un "Piano d'Azione Nazionale per la conservazione delle tartarughe marine". In relazione alle competenze nazionali in materia di

conservazione delle tartarughe marine, il Piano d'Azione dovrà ricevere la formale approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale mantiene la piena responsabilità della supervisione e del coordinamento del Piano.

Il Piano rappresenterà il documento di riferimento dei soggetti istituzionali per coordinarsi in merito ad alcuni aspetti gestionali fra i quali:

- raccolta ed archiviazione di tutte le conoscenze disponibili;
- criteri e procedure d'intervento in situazioni critiche e d'emergenza;
- individuazione delle aree critiche per la salvaguardia delle specie e cartografia di corredo;
- coordinamento dei centri di recupero;
- formazione degli operatori;
- iniziative di comunicazione;
- collegamento con iniziative e azioni nazionali attivate come presupposto per la realizzazione del Piano d'Azione Nazionale per la specie;
- progetti specifici di intervento e di salvaguardia necessari alla sua conservazione, comprensivi delle attribuzioni istituzionali di competenza e delle previsioni di spesa;
- rapporti internazionali e accesso agli strumenti di finanziamento dell'U.E.;
- azioni da intraprendere con carattere di urgenza;

Il Piano definirà, nelle linee generali, un programma di lavoro pluriennale e raccordato, concordato tra gli Enti firmatari, da sottoporre a revisione ogni 5 anni e ogni qualvolta fosse opportuno provvedere ad aggiornamenti urgenti.

ART. 3

Stesura del Piano d'Azione Nazionale

Detto Piano è realizzato dal MATTM, il quale si avvarrà del supporto tecnico-scientifico dell'ICRAM.

Ai fini della redazione del Piano potrà essere utilizzato personale tecnico che opererà in stretto raccordo con i referenti di cui all'art. 4.

Per la redazione di tale documento, i Soggetti firmatari s'impegnano a mettere a disposizione le informazioni necessarie e utili in loro possesso.

ART. 4

Referenti e iter di approvazione per la redazione del Piano d'Azione

Il Ministero si avvarrà di una Segreteria tecnica per il coordinamento delle attività relazionate alla redazione del Piano.

Ogni Soggetto firmatario s'impegna a individuare e comunicare alla Segreteria Tecnica le strutture referenti e il nominativo dei funzionari responsabili per quanto attiene il presente protocollo, anche rispetto al coinvolgimento di Soggetti terzi nell'ambito del territorio di competenza.

Al presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti che operano nel territorio interessato dalla presenza delle tartarughe marine.

L'adozione del Piano e delle relative norme di salvaguardia sono demandate ai Soggetti firmatari per quanto di competenza.

L'approvazione del Piano è riservata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere dell'INFS e del MIPAAF e sentita la Conferenza Unificata.

Conseguentemente all'approvazione del piano ogni Soggetto sottoscrittore s'impegna a recepirlo e a garantirne l'applicazione nella normativa e nella programmazione e pianificazione territoriale di propria competenza.

ART. 5 Tavolo istituzionale

E' costituito un Tavolo istituzionale preposto allo svolgimento di tutte le consultazioni più opportune con le popolazioni interessate e con le organizzazioni attive in materia, al fine di ottenere il massimo coinvolgimento e di organizzare ed attuare, verificatane la fattibilità, le azioni urgenti eventualmente individuate dal Tavolo tecnico-scientifico.

Il Tavolo è composto da Ministero, Regioni, Aree Protette, Corpo Forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di Porto, Corpo Forestale e di Vigilanza della Regione Sardegna e gli Istituti di supporto scientifico del Ministero.

ART. 6 Tavolo tecnico-scientifico

E' costituito un Tavolo tecnico-scientifico preposto alla raccolta delle documentazioni e alla definizione di proposte progettuali relative al Piano d'Azione.

La Segreteria del tavolo tecnico-scientifico (Segreteria Tecnica) ha sede presso il MATTM e si avvale di esperti nelle materie trattate, di fauna e di pianificazione territoriale.

Presso la Segreteria Tecnica sono depositate le documentazioni raccolte e vengono effettuate l'elaborazione, la revisione e la redazione degli atti intermedi e finali del Piano d'Azione, sotto la supervisione del MATTM.

La Segreteria Tecnica è comunque costituita da 2 membri di cui uno in rappresentanza dell'ICRAM e uno in rappresentanza del MATTM.

ART. 7 Fasi del lavoro e programma temporale per la redazione del piano di azione

Si individuano le seguenti fasi di lavoro:

- a) individuazione dei referenti coinvolti nell'ambito del territorio di competenza e comunicazione alla Segreteria tecnica del nominativo dei responsabili;
- b) individuazione di eventuale personale tecnico esterno che operi in raccordo con la Segreteria tecnica
- c) individuazione del programma, di possibili interventi e di disposizioni da mettere in atto con decorso urgente;
- d) incontri di raccordo e confronto, raccolta di informazioni, definizione dello stato delle conoscenze;
- e) elaborazione delle cartografie tematiche e di base per l'individuazione delle aree di maggior importanza nell'ambito della salvaguardia delle tartarughe marine;
- f) consegna al MATTM della prima bozza del documento;

- g) valutazione della bozza del documento e raccolta delle osservazioni. Modifica della bozza del documento con le osservazioni condivise;
- h) definizione delle aree di salvaguardia prioritarie;
- i) consegna al MATTM della versione finale del documento;
- j) adozione del Piano da parte dei Soggetti firmatari e suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'approvazione definitiva.

I firmatari del presente Protocollo individuano il seguente calendario dei lavori che si impegnano, fatte salve cause di forza maggiore, a rispettare:

1. entro 2 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente;
2. entro 9 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere d), e) ed f) del paragrafo precedente;
3. entro 11 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere g), h) ed i) del paragrafo precedente;
4. entro 12 mesi dalla firma del protocollo, adozione del Piano, secondo la lettera j) del paragrafo precedente da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere scientifico dell'ICRAM.

In attesa della stesura definitiva del Piano d'Azione i soggetti sottoscrittori si impegnano a coordinarsi e collaborare secondo le indicazioni fornite dal MATTM. Ogni intervento preordinato ad azioni di manipolazione, cattura, recupero, ricovero, monitoraggio, salvaguardia e vigilanza dovrà essere comunicato e preventivamente autorizzato dal MATTM ai sensi del DPR357/97 modificato dal DPR 120/2003.

ART. 8

Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici

I soggetti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad adottare le "Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici" nella stesura allegata al presente atto e a renderle operative. In particolare si impegnano a far confluire i dati di cui alla Scheda 1 e 2 del suddetto documento mediante mezzo di comunicazione indicato dal MATTM e a collaborare secondo i protocolli operativi previsti dallo stesso.

Si impegnano altresì a segnalare i centri di recupero da loro gestiti, la loro ubicazione, la loro capacità di intervento ed il personale coinvolto secondo una scheda che verrà appositamente approntata.

Il Ministero si riserva la definizione di ambiti territoriali di competenza dei centri ed eventuali potenziamenti delle strutture esistenti.

I soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a fornire tutte le informazioni in loro possesso funzionali alla redazione del Piano d'Azione Nazionale.

ART. 9

Spese

Le spese relative all'operato previsto nel presente Protocollo relativo alla stesura del Piano, saranno assunte da parte dei Soggetti firmatari per quanto di competenza con successivi atti.

Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Soggetto firmatario s'impegna a coprire la quota parte di competenza.

Al presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti che operano nel territorio interessato dalla conservazione delle tartarughe marine contribuendo all'attuazione dello stesso sia con l'esercizio delle competenze di legge sia con l'erogazione di risorse per la realizzazione di progetti di intervento previsti dal Piano d'Azione.

Roma, -----

RATIFICA DEI SOGGETTI FIRMATARI:

per il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Il Direttore generale della Direzione per la Protezione della Natura

_____;

per la REGIONE LIGURIA

_____;

per la REGIONE TOSCANA

_____;

per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA

_____;

per la REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

_____;

per la REGIONE VENETO

_____;

per la REGIONE MARCHE

_____;

per la REGIONE LAZIO

_____;

per la REGIONE CAMPANIA

_____;

per la REGIONE ABRUZZO

_____;

per la REGIONE MOLISE

_____;

per la REGIONE PUGLIA

_____;

per la REGIONE CALABRIA

_____;

per la REGIONE BASILICATA

_____;

per la REGIONE SICILIA

_____;

per la REGIONE SARDEGNA

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPLAGO TOSCANO

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DELLA MADDALENA

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO E VALLO DI DIANO

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

_____;

per l'ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

_____;

per il CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

_____;

per il CORPO FORESTALE DELLO STATO

_____;

per l'I.C.R.A.M.

_____;

Inoltre aderiscono:

per la *SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA*

_____;

per l'UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA

_____;

per la STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI ANTON DOHRN

_____;

per la SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

_____;

per l'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

_____;

per il WWF

_____;

per LEGAMBIENTE .

_____;

per il CENTRO TURISTICO STUDENTESCO

_____;

per il CENTRO STUDI CETACEI

_____;

per la FONDAZIONE CETACEA

_____;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1809

Rettifica D.G.R. n. 20 del 20.01.2009. Adozione definitiva note AIFA anni 2006/2009.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dalla P.O. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale, con provvedimenti del 15.03.2005 n. 362 e con successivo n. 1027 del 12.10.2006, ha recepito quanto disposto dall'Agenzia Italiana del farmaco, relativamente alle nuove note limitative ed ha tra l'altro individuato i Centri delle strutture sanitarie preposti alla formulazione della diagnosi e piano terapeutico.

Con successivo atto giuntale n. 20 del 20.01.2009 sono state riformulate le precedenti delibere 362/05 e 1027/06.

In seguito a diverse segnalazioni pervenute da parte delle AA.SS.LL. regionali e da alcuni centri di riferimento, al fine di migliorare e garantire l'uso appropriato dei farmaci in ossequio a quanto disposto dall'AIFA, si ritiene opportuno rettificare quanto deliberato dalla Giunta regionale con l'atto n. 20/09.

Si ritiene necessario elencare di seguito le note in cui è richiesta obbligatoriamente la redazione del piano terapeutico per le note 8, 15, 30 e 30 bis, 36, 39, 40, 51, 74, 78, 79 e 85 nonché per le ex note 12, 32, 32 bis.

La nota 4, erroneamente riportata nel precedente atto, relativa ai principi attivi: duloxetina, gabapentin e pregabalin, non prevedendo la formulazione del piano terapeutico e la distribuzione nel PHT, è stata eliminata dal prospetto dell'allegato n. 1.

La nota AIFA 78 è sospesa per un periodo di sei mesi a far data dal 12.06.2009 (determinazione AIFA 6 maggio 2009, G.U. n. 122 del 28.05.2009). La prescrizione a carico del SSN per il periodo di sospensione è autorizzata senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo di effettuare diagnosi e piano terapeutico.

L'AIFA con determinazione 6 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del

20.03.2009, ha modificato il piano terapeutico per la prescrizione di "clopidogrel" prolungando la rimborsabilità della terapia da sei a dodici mesi per la prevenzione della riuclusione tardiva dopo stent medicato.

A seguito di considerazioni sulla D.G.R. 20/09 da parte della "Commissione Regionale sull'Appropriatezza Prescrittiva" si è ritenuto di accogliere quanto segnalato e di apportare le dovute rettifiche relativamente a: 1) prescrizione dei farmaci biologici indicati per le seguenti patologie: artrite reumatoide, artrite psoriasica, psoriasi e spondilite anchilosante; 2) principi attivi; 3) aree cliniche e centri autorizzati.

Si precisa che tutto quanto riportato nella DGR 20/09 e non rettificato con il presente atto, rimane valido per l'espletamento degli adempimenti necessari.

A completamento di quanto descritto si allega il prospetto riepilogativo (allegato n. 1), parte integrante del presente atto, in cui sono riportati nell'ordine i seguenti punti:

note AIFA di riferimento, piano terapeutico, PHT, principi attivi, indicazioni, area clinica e centri autorizzati.

Inoltre, si allegano i prospetti dei piani terapeutici per la prescrizione dei seguenti principi attivi:

Clopidogrel (allegato n. 2), eritropoietina aifa e beta e darbepoietina aifa (ex nota 12 - allegato n. 3), interferoni (ex nota 32 - allegato n. 4), lamivudina (ex nota 32 bis a allegato n. 5) e farmaci biologici per la cura dell'artrite reumatoide (allegato n. 6).

Inoltre, con il presente atto si integrano le unità operative abilitate alla predisposizione del piano terapeutico, in sintonia con quanto previsto dalle note AIFA.

Occorre precisare che con nota prot. 24/24322/ATP/3 del 28.11.2007 sono state fornite alle AA.SS.LL. precisazioni su la prescrizione del piano terapeutico da parte di specialisti di ambulatori interni ed esterni delle AA.SS.LL.

In detta nota si chiarisce che gli specialisti ambulatoriali potranno predisporre i piani terapeutici

qualora gli ambulatori siano dotati di strumentazione idonea a formulare la sopra citata diagnosi e relativo piano terapeutico e/o nel caso in cui i pazienti siano in possesso di documentazione diagnostica (Rx, analisi lab., ecc.) rilasciata da strutture pubbliche e/o convenzionate.

In considerazione che l'AIFA con proprie determinazioni frequentemente apporta aggiornamenti alle disposizioni sull'uso dei farmaci, si ritiene opportuno, al fine di rendere immediata l'applicazione delle variazioni stesse, delegare il Dirigente del Servizio A.T.P. ad emanare propri provvedimenti a riguardo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA


- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'Ufficio stesso e dalla Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- Di approvare quanto espresso in narrativa e i relativi allegati, numerati dal n. 1 al n. 6, che costituiscono parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- Di dare mandato al Dirigente del Servizio A.T.P. all'emanazione dei futuri provvedimenti di aggiornamento e/o variazione del presente atto;
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



(allegato 1)

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
 SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE
 Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 3

NOTE AIFA E USO APPROPRIATO DEI FARMACI
 (Rettifica DGR 20/09)

Nota Aifa	P.T.	PHT	Principi attivi	Indicazioni	Area clinica	Centri autorizzati
8	SI	SI	Levocarnitina	- Carenza primaria di carnitina - Carenza di carnitina secondaria a trattamento dialitico	Cardiologia Nefrologia Nefrologia Dialisi	U.O. Cardiologia e nefrologia (day hospital e ambulatori) U.O. Nefrologia e dialisi (day hospital e ambulatori)
NO	SI	SI	Darbepoetina α	- Trattamento anemia (HB < 11 g/dl) associata ad i.r.c. in pazienti adulti e in soggetti pediatrici con età > 11 anni sia in trattamento dialitico che in trattamento conservativo. - Trattamento dell'anemia (HB < 10 g/dl) in pazienti adulti oncologici in chemioterapia antitumorale; in caso di HB < 8 mg/dl è indicato il ricorso all'emotrasfusione.	Epatologia Nefrologia Oncologia Chirurgia maggiore Medici interna Geriatría Radioterapia	U.O. di Nefrologia e servizi di dialisi, u.o. e servizi di oncologia, ematologia, medicina interna, radioterapia, pediatria e gastroenterologia. Emodonazione limitata all'ambiente ospedaliero, infettivologia, centri trapianto e pediatria, (day ospital ed amb.)
NO	SI	SI	Eritropoietina α Eritropoietina β Eritropoietina α biosimilare	- Trattamento anemia (HB < 11 g/dl) associata ad i.r.c. in pazienti adulti e in soggetti pediatrici con età > 11 anni sia in trattamento dialitico che in trattamento conservativo. - Trattamento dell'anemia (HB < 10 g/dl) in pazienti adulti oncologici in chemioterapia antitumorale; in caso di HB < 8 mg/dl è indicato il ricorso all'emotrasfusione. - Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo		

15	SI	NO	Albumina umana	<p>nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo paracentesi evacuativa a largo volume nella cirrosi epatica. - grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica e nelle sindromi di malassorbimento (ad es. intestino corto post-chirurgico o da proteino - dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia. 	<p>Epatologia Chirurgia, nefrologia Rianimazione Gastroenterologia Medici Interna Geriatria Oncologia</p>	<p>U.O. di nefrologia, internisti, chirurghi, nefrologi, anestesisti e rianimatori, gastroenterologia, dietologia e nutrizionale, oncologia, geriatria.</p>
	SI	SI	<p>Filgastrim Lenogastrim Molgramostim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - neutropenie congenite o da chemiterapia - trapianto di midollo osseo - mobilizzazione di cellule staminali periferiche - neutropenie nei pazienti trapiantati di fegato o con diagnosi clinica di cirrosi, che ricevono interferone standard o peghilato in monoterapia o in combinazione con ribavirina e che presentano risposta virologica precoce alla terapia. - neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali in pazienti pluritrattati che necessitano di farmaci ad azione neutropenizzante. 	<p>Oncologia Ematologia Medicina interna Chirurgia maggiore Radioterapia</p>	<p>U.O. e servizi di oncologia ematologia, medicina interna e malattie infettive, immunologia malattie infettive e centri di trapianto (day hospital ed ambulatori), chirurgia.</p>
	SI	SI	Pegfilgrastim	<ul style="list-style-type: none"> - Neutropenia da chemioterapia (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche). 	<p>Raditerapia Oncologia Ematologia Medicina interna Chirurgia maggiore</p>	<p>U.O. e servizi di oncologia ematologia, medicina interna e immunologia e centri di trapianto (day hospital ed ambulatori), chirurgia.</p>
NO	SI	SI	<p>Interferone alfa 2a ricombinante</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminemia - Epatite cronica B-delta (monoterapia) - In combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell'epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA, inclusi pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata - Child A) e/o con coinfezione da HIV, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni. - In monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV - Leucemia a cellule capellute - Leucemia mieloide cronica - Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione 	<p>Oncologia Infettivologia, AIDS, medicina interna, epatologia, gastroenterologia.</p>	<p>U.O. e servizi di malattie infettive, AIDS, epatologia, gastroenterologia, medicina interna, oncologia, dermatologia ed ematologia, urologia (day hospital ed ambulatori).</p>

<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>Interferone alfa 2b ricombinante</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Linfoma non Hodgkin follicolare - Melanoma maligno - Carcinoma renale avanzato - Linfoma cutaneo a cellule T <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminemia - Epatite cronica B-delta (monoterapia) - In combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell'epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA, inclusi pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata - Child A) e/o con coinfezione da HIV, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni. - In monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV - Leuceemia a cellule capellute - Leuceemia mieloide cronica - Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione 		<p>U.O. e servizi di malattie infettive, AIDS, gastroenterologia, interna, dermatologia, ematologia (day hospital ed ambulatori).</p>
<p>NO</p>	<p>SI</p>	<p>Interferone alfa 2a peghilato</p>		<p>U.O. e servizi di malattie infettive, AIDS, gastroenterologia, interna, (day hospital ed ambulatori), chirurgia.</p>		

Interferone alfa 2b peghilato					U.O. e servizi di malattie infettive, AIDS, epatologia, gastroenterologia, medicina interna, (day hospital ed ambulatori).
Interferone alfa naturale leucocitario					U.O. e servizi di malattie infettive, AIDS, epatologia, gastroenterologia, medicina interna, oncologia, dermatologia ed ematologia (day hospital ed ambulatori).
Lamivudina	SI	NO	<p>- epatite cronica B HBV - DNA - positiva con malattia avanzata (con riscontro istologico di ponti porto-centrali e/o diagnosi clinica di cirrosi) in cui l'interferone sia controindicato, o non tollerato o inefficace, come terapia soppressiva senza limiti temporali né di associazione.</p> <p>- epatite cronica B HBV - DNA - positiva senza malattia avanzata, come terapia di durata definita e senza limiti di associazione.</p> <p>- portatori cronici di HBsAg per il trattamento e per la prevenzione delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi o a trapianto di midollo o di organo solido, senza limiti temporali né di associazione.</p> <p>- soggetti HBsAg negativi portatori di anticorpi anti HBV per la prevenzione delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi in grado di causare importante immunodepressione, senza limiti temporali.</p>	Oncologia, Infettivologia, AIDS, medicina interna	U.O. e servizi di malattie infettive, AIDS, epatologia, gastroenterologia, medicina interna, oncologia, dermatologia ed ematologia, centri trapianto. (day hospital ed ambulatori)
Ormoni androgeni: - testosterone - metiltestosterone	NO	SI	<p>- Ipogonadismi maschili primitivi e secondari</p> <p>- Pubertà ritardata</p>	endocrinologia	U.O. e servizi di endocrinologia, medicina interna e urologia, pediatria. (day hospital ed ambulatori)
NO			36		

39	SI	SI	Somatotropina (ormone della crescita)	<p><u>Età evolutiva</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - bassa statura da deficit di GH - Sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata - deficit staturale nell'insufficienza renale cronica - sindrome di Prader Willi in soggetti prepuberi <p><u>Età adulta</u></p> <p>Soggetti con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica minore di <math>< 4\mu\text{g} - \text{L. o}</math>, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni) b) ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari. 	Radioterapia endocrinologia	Centri abilitati dalla Regione Puglia
40	SI	SI	Analoghi della somatostatina: - Lanreotide - Octreotide	<ul style="list-style-type: none"> - Acromegalia; - Sindrome associata a tumori neuroendocrini 	endocrinologia	U.O. e servizi di endocrinologia, medicina interna, gastroenterologia e oncologica (day hospital ed ambulatori)
51	SI	SI	Buserelina Goserelina Leuprorelina Triptorelina	<ul style="list-style-type: none"> - Carcinoma della prostata - Carcinoma della mammella (escluso Buserelina) - Endometriosi (escluso Buserelina) - Fibromi uterini non operabili (escluso Buserelina) - Pubertà precoce (escluso Buserelina e Goserelina) - Trattamento prechirurgico : <ol style="list-style-type: none"> I. durata di tre mesi per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica II. durata di un mese per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica (escluso Buserelina) 	Radioterapia Oncologia, ginecologia, endocrinologia, urologia, chirurgia.	U.O. e servizi di oncologia, endocrinologia, urologia e ostetricia e ginecologia (day hospital ed ambulatori).
NO	SI	SI	Bicalutamide Casodex	- Trattamento del carcinoma della prostata	Radioterapia Urologia, chirurgia	U.O. e servizi di urologia.
65	NO	SI	Glatiramer acetato Interferone beta - 1a e beta - 1b ricombinanti	<ul style="list-style-type: none"> - per pazienti con Sclerosi Multipla recidivante - remittente e punteggio di invalidità da 1 a 5,5 all'EDSS di Kurtzke (Kurtzke Expanded Disability Status Scale); glatiramer acetato; interferone beta - 1° ricombinante; interferone beta - 1b ricombinante. - per i pazienti con Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all' EDSS di Kurtzke e almeno due ricadute o 1 punto di incremento all' EDSS nei 2 anni precedenti: interferone beta - 1b ricombinante. 	Neurologia	<p>Prescrizione e distribuzione diretta da parte dei centri di cui alla D.D. n. 475/00, 177/01, D.G.R. n. 180/02, D.D. 116/02, D.D. 38/06 e D.D. 60/08.</p> <p>Clinica Neurologia Policlinico Bari.</p> <p>U.O. neurologia OO.RR. Foggia</p> <p>U.O. Neurologia Osp. A.Perrino</p>

74	SI	SI	<p>Farmaci per l'infertilità femminile e maschile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Follitropina alfa da DNA ricombinante - Follitropina beta da DNA ricombinante - Menotropina - Urofollitropina 	<p>- Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° piano del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml</p> <p>- Trattamento dell'infertilità maschile</p>	Ginecologia Urologia, endocrinologia	<p>Brindisi Div. Neurologia Osp. Miulli Acquaviva delle Fonti - plesso Casamassima Osp. Casarano Lecce P.O. Galatina (LE), P.O. Andria (BA), U.O. Neurologia P.O. Di Venere (BA).</p> <p>U.O. e servizi di ostetricia e ginecologia, endocrinologia, urologia. (day hospital ed ambulatori).</p>
78	SI	NO	<p>Colliri anti-glaucoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apraclonidina - brimonidina - brinzolamide - dorzolamide - latanoprost - travoprost - bimatoprost - dorzolamide+ timololo - latanoprost+ timololo 	<p>In monoterapia: - nel trattamento del glaucoma in pazienti per i quali i beta-bloccanti sono inefficaci o controindicati.</p> <p>In associazione: - nei pazienti per cui la monoterapia risulti terapeuticamente insufficiente.</p> <p>Il trattamento a base di beta- bloccanti va considerato di prima scelta, seguito, ove necessario, dalla terapia con uno dei principi attivi singoli o associati in elenco.</p>	Oculistica	U.O. Oculistica (ambulatori e day hospital)
79	SI	NO	<p>teriparatide, ormone paratiroideo</p>	<p>Pazienti che incorrono in una nuova frattura vertebrale moderata - severa o in una frattura di femore in corso di trattamento con uno degli altri farmaci della nota 79, da almeno un anno per una progressa frattura vertebrale moderata - severa o una frattura di</p>	Ortopedia, endocrinologia, Reumatologia, Fisiatria,	U.O. e servizi di ortopedia, endocrinologia, reumatologia, fisiatria, geriatria, medicina interna, ambulatori e day

				<p>femore.</p> <p>Pazienti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota 79 che si presentano con tre o più pregresse fratture vertebrali severe o di femore o con due fratture vertebrali severe o una frattura femorale prossimale.</p> <p>- Soggetti di età superiore a 50 anni in trattamento da più di 12 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi e che si presentano con una frattura vertebrale severa o due fratture vertebrali moderate.</p> <p>La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di sei mesi prolungabile di ulteriori periodi di sei mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di 18 mesi). (Det. AIFA 22.05.09 G.U. 150/09).</p>	Geriatría, Medicina interna	hospital.
NO		teriparatide		<p>- Osteogenesi imperfetta</p> <p>- Malattia ossea di paget</p>	Ortopedia, Reumatologia	Ortopedia e Reumatologia
85	NO	Neridronato di sodio (Nerixia)	NO	<p>- Pazienti con malattia di Alzheimer di grado lieve e moderato.</p> <p>* non in associazione</p>	Neurologia, neurofisiologia, salute mentale, psichiatria e geriatria	Centri UVA di cui alla D.G.R. n. 73 del 16.02.01.
NO			SI	<p>- Farmaci per Alzheimer (inibitori dell'acetilcolinesterasi):</p> <p>- Donepezil *</p> <p>- Galantamina</p> <p>- Rivastigmina</p>	Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria, dipendenze patologiche, Geriatria	U.O. servizi di psichiatria, specialisti privati di psichiatria, SERT, u.o. e servizi di geriatria e neurologia, dipartimenti di Salute Mentale e cliniche Universitarie di psichiatria (ambulatorio e day hospital), presidi per riabilitazione per disabilità fisiche psichiche e/o sensoriali.
			SI	<p>- Trattamento della schizofrenia</p>		
NO	SI	Clopidogrel	SI	<p>- Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST in associazione con ASA. (Det.AIFA 6.3.09 -G.U. Ser.Gen.66/09)</p> <p>- angioplastica percutanea (PTCA)</p> <p>- terapia antiaggregante a breve termine per la prevenzione secondaria dell'infarto in associazione con ASA</p>	Cardiologia, medicina interna, diabetologia, geriatria, neurologia e	U.O. e ambulatori di Cardiologia, medicina interna, diabetologia, geriatria, neurologia. U.O. stroke unit, chirurgia

				terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria dell'infarto e dell'ictus.	stroke unit	vascolare.
NO	SI	SI	Insulina detemir	- Pazienti affetti da diabete	Diabetologia endocrinologia, medicina interna, pediatria, malattie del ricambio.	U.O. e ambulatori Diabetologia endocrinologia, medicina interna, pediatria, malattia del ricambio, geriatria.
NO	SI	SI	Risperidone Quetiapina Olanzapina Aripiprazolo Clozapina	- Psicosi acute e croniche incluso gli episodi di mania associati a disturbo bipolare. - Schizofrenia - Episodi di mania associati a disturbo bipolare - Prevenzione di episodi di mania nel disturbo bipolare. - Schizofrenia - Episodi di mania associati a disturbo bipolare - Prevenzione di episodio maniacali - Schizofrenia	Psichiatria, Neuropsichiatria, Neurologia, Dipendenze patologiche, Geriatria	U.O. servizi di psichiatria, specialisti privati di psichiatria, SERT, U.O. e servizi di geriatria e neurologia, Dipartimenti di Salute mentale e cliniche Universitarie di psichiatria (Ambulatori, day-hospital, Presidi di riabilitazione per disabilità fisiche -psichiche e/o sensoriali.
NO	SI	SI	Leflunomide	- Artrite reumatoide e artrite psoriasica	Reumatologia, Internisti, Immunologi, Dermatologia	U.O. Reumatologia, Medicina Interna, Immunologia, Dermatologia, Day Hospital e Ambulatori.
NO	SI	SI	Mesna	- Prevenzione delle lesioni tossiche delle vie urinarie da ossazafosforine.	Medicina Interna, Urologia, Oncologia.	U.O. e servizi di Medicina Interna, Oncologia e Urologia.
NO	SI	SI	Valganciclovir	- Infezioni virali e fungine in pazienti affetti da HIV	Infettivologi.	U.O. di infettivologia.
NO	SI	SI	Gonadorelina	- Criptorchidismo monolaterale e bilaterale.	Endocrinologia.	U.O. e servizi Endocrinologia, Urologia e Pediatria.
NO	SI	SI	Modafinil	- Narcolessia	Neurologia.	U.O. e Servizi di Neurologia.
NO	SI	SI	Ganciclovir	Infezioni gravi da citomegalovirus.	Infettivologia, Ematologia, Oncologia, Gastroenterologia Radioterapia	U.O. e servizi di malattie infettive, ematologia, gastroenterologia, oncologia.

NO	SI	SI	Tacrolimus Sirolimus	- Prevenzione del rigetto dopo trapianto allogeneico. - Trattamento del rigetto dei allotrapianto resistente al trattamento con immunosoppressivi.	Nefrologia, Chirurgia, Epatologia, Medicina Interna, Cardiologia	U.O. e Servizi di Nefrologia, Chirurgia, gastroenterologia, Epatologia, Medicina Interna, cardiologia, epatologia.
NO	SI	SI	Deferoxamina	- Trattamento dell'accumulo cronico di ferro.	Nefrologia, Ematologia, Medicina Interna, Pediatria.	U.O. e Servizi di Nefrologia, Ematologia, Medicina Interna, Pediatria, Servizi trasfusionali.
NO	SI	SI	Flutamide Bicalitamide	- Trattamento del Carcinoma prostatico.	Endocrinologia, Urologia, Radioterapia	U.O. e Servizi di Endocrinologia, Oncologia, Urologia, Chirurgia
NO	SI	NO	- Farmaci Biologici anti TNFalfa - ANAKINRA (anti IL-1) - ADALIMUMAB e INFLIXIMAB (Anticorpi Anti- TNF) - ETANERCEPT (recettore solubile per il TNF) - MABTHERA (Anti CD20) - ABATACEPT (Anti CD80/CD86)	- Artrite Reumatoide - Artrite Psoriasica - Psoriasi - Spondilite Anchilosanti	Reumatologia, Nefrologia, Medicina Generale	Centri autorizzati per lo studio oservazionale ANTARES, giusta D.G.R. n. 362/05. -Ambulatorio Reumatologia Gagliano del Capo (LE) e Unità Operativa Medicina Interna P.O. Monopoli (BA), giuste D.D. n. 57 e 58 /08. -Ambulatorio Reumatologico Osp. di Mottola (TA), giusta D.D n.287/08 -Ambulatorio Reumatologico Distretto Sanitario n.1 e 2 d BARI presso U.O. do Medicina Fisica e Riabilitativa, "S. Paolo" giusta D.D. n.286/08 -Ambulatorio Reumatologico Ospedale Ruvo di Puglia, giusta D.D. n.67/09.

Legenda:

P.T. = piano terapeutico

P.H.T. = prontuario ospedale territoriale

* La nota AIFA 78 è sospesa per un periodo di sei mesi a far data dal 12.06.2009 (determinazione AIFA 6 maggio 2009, G.U. n. 122 del 28.05.2009). La prescrizione a carico del SSN per il periodo di sospensione è autorizzata senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo di effettuare diagnosi e piano terapeutico.

Il Dirigente
Ufficio Assistenza farmaceutica
Dr. Pietro Leoci

Il Dirigente
Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione
Dr. Fulvio Longo

**REGIONE****PUGLIA****(allegato 2)**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE DI CLOPIDOGREL**

Centro prescrittore _____

Medico prescrittore _____

Tel. _____ **e-mail** _____

Paziente (nome e cognome) _____

Data di nascita _____ **sex** M F

Codice fiscale _____

Residente a _____ **tel.** _____

ASL di residenza _____ **Medico di medicina generale** _____

La prescrizione di clopidogrel è a carico del SSN solo se rispondente a una delle seguenti condizioni:

Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onda Q) in associazione con ASA (trattamento di 6 mesi rinnovabile per 1 – 2 volte)

Angioplastica percutanea (PTCA) con applicazione di stent:

- non medicato (trattamento di 1 mese in associazione con ASA)

- medicato (trattamento di 12 mesi in associazione con ASA)

Terapia antiaggregante a breve termine per la prevenzione secondaria dell'infarto in associazione con ASA.

Terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria dell'infarto e dell'ictus, in pazienti per i quali esiste controindicazione a ASA o ticlopidina.


Dose _____ **Durata del trattamento** _____

Prima prescrizione

Prosecuzione della cura

Data _____

timbro e firma del clinico prescrittore

**REGIONE****PUGLIA****(allegato 3)**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI FARMACI EX NOTA 12
(eritropoietina alfa - eritropoietina alfa biosimilare - eritropoietina
beta - eritropoietina zeta - darbepoetina alfa)**

Centro prescrittore _____	
Medico prescrittore _____	
Tel. _____	e-mail _____

Paziente (nome e cognome) _____	
Data di nascita _____	sex M F
Codice fiscale _____	
Residente a _____	tel. _____
ASL di residenza _____	
Medico di medicina generale _____	

Farmaco prescritto: (cancellare la voce che non interessa)		
<input type="checkbox"/> eritropoietina alfa	<input type="checkbox"/> eritropoietina beta	<input type="checkbox"/> darbepoetina alfa
<input type="checkbox"/> eritropoietina alfa biosimilare		<input type="checkbox"/> eritropoietina zeta
Dosaggio _____ Durata prevista del trattamento _____		
<input type="checkbox"/> Prima prescrizione	<input type="checkbox"/> Prosecuzione della cura	

Data _____

timbro e firma del clinico prescrittore

**REGIONE****PUGLIA****(allegato 4)**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI INTERFERONI (EX NOTA 32)**

Centro prescrittore _____	
Medico prescrittore _____	
Tel. _____	e-mail _____

Paziente _____	
Data di nascita _____	sex M F
Codice fiscale _____	
Residente a _____	tel. _____
ASL di residenza _____	
Medico di medicina generale _____	

Farmaco prescritto: <small>(cancellare la voce che non interessa)</small>	
<input type="checkbox"/> Interferone alfa 2a ricombinante	<input type="checkbox"/> interferone alfa 2b ricombinante
<input type="checkbox"/> Interferone alfa 2a peghilato	<input type="checkbox"/> interferone alfa 2b peghilato
<input type="checkbox"/> Interferone alfa naturale leucocitario	
Dose/die _____ Durata prevista del trattamento _____	
<input type="checkbox"/> Prima prescrizione	<input type="checkbox"/> Prosecuzione della cura

Data _____

timbro e firma del clinico prescrittore

**REGIONE****PUGLIA****(allegato 5)**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'**

**PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI LAMIVUDINA (EX NOTA 32 bis)**

Centro prescrittore _____	
Medico prescrittore _____	
Tel. _____	e-mail _____

Paziente (nome e cognome) _____	
Data di nascita _____	 sesso M F
Codice fiscale _____	
Residente a _____	tel. _____
ASL di residenza _____	
Medico di medicina generale _____	

Farmaco prescritto: (cancellare la voce che non interessa)	
<input type="checkbox"/> Lamivudina cp 100 mg	<input type="checkbox"/> lamivudina sospensione 5 mg/ml
Dose/die _____ Durata prevista del trattamento _____	
<input type="checkbox"/> Prima prescrizione	<input type="checkbox"/> Prosecuzione della cura

Data _____timbro e firma del clinico prescrittore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1810

L.R. 27/98, art. 7. Rinnovo convenzione tra l'Osservatorio Faunistico Regionale e il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario STEFANO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. geom. Giuseppe Inglese confermata dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, Dott. Giuseppe Leo, riferisce quanto segue:

vista la L.R. n. 27 del 13/8/1998 art. 7 che ha configurato l'Osservatorio Faunistico quale struttura tecnica regionale del Servizio Caccia e Pesca dell'Assessorato alle risorse Agroalimentari, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, al cui interno opera il Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà;

visto il Bilancio per l'esercizio finanziario 2009, approvato con L.R. n° 11 del 30/04/2009, pubblicata sul B.U.R.P N° 65 suppl., che ha previsto, per l'Osservatorio Faunistico Regionale - Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà in Bitetto, lo stanziamento della somma di Euro 170.000,00 sul capitolo n° 4960 del Bilancio Regionale;

atteso che tra le finalità della Struttura è prevista la sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei Centri pubblici provinciali, la ricezione per cure e riabilitazione della fauna selvatica omeoterma in difficoltà, proveniente dai Centri provinciali di prima accoglienza, la detenzione e riproduzione in cattività di particolari specie protette, per le quali non è stata possibile la riabilitazione al volo;

considerato che tra le molteplici attività svolte dall'Osservatorio Faunistico Regionale per la conservazione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, vi è sicuramente quella di preservare le specie particolarmente protette, in via d'estinzione, con la cura ed il recupero degli esemplari feriti;

visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che testualmente recita: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.";

tenuto conto che l'attività di recupero della fauna selvatica omeoterma protetta in difficoltà, rientrando fra i compiti istituzionali della Struttura tecnica Regionale, potrebbe risultare meno incisiva se non supportata dal ricovero presso una clinica veterinaria il cui personale possa garantire le dovute cure anche ricorrendo a prestazioni specialistiche;

vista la D.G.R. n. 731 del 30 maggio 2006, con la quale sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato - Regioni tra cui l' "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";

considerato che la Regione Puglia, con il precitato atto pubblicato sul bollettino ufficiale n. 70 del 8 giugno 2006, ha disciplinato l'attività delle strutture veterinarie pubbliche e private definendo i requisiti minimi necessari per l'erogazione delle suddette prestazioni da parte delle strutture presenti nel territorio regionale;

considerato che l'Osservatorio Faunistico Regionale - Centro Recupero Fauna selvatica in difficoltà, in quanto struttura pubblica, è tenuto al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all'osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti;

tenuto conto che, attualmente, l'Osservatorio Faunistico Regionale, è privo di una adeguata Struttura veterinaria avente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;

considerata l'enorme risonanza delle attività promosse dall'Osservatorio Faunistico, che hanno pun-

tualmente fatto registrare negli ultimi anni un incremento notevole di esemplari di fauna selvatica in difficoltà, particolarmente protetta ed a rischio estinzione, curati e riabilitati al volo. A tal proposito si ricorda che nello scorso anno sono pervenuti n. 746 esemplari, con l'ausilio delle Associazioni Ambientaliste e Protezioniste, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Provinciale e Comunale, dei privati cittadini e di Giudici che ne hanno disposto la confisca per varie motivazioni;

visto il parere positivo trasmesso con nota protocollo AREA/70/O.R.A. del 27/06/09 a firma del Direttore di Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, prof. Pasquale Chieco, inerente alla Convenzione tra l'Osservatorio Faunistico Regionale, ed e il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari;

vista la D.G.R. n. 711 del 06/05/2008 con la quale è stata autorizzata la convenzione tra l'Osservatorio Faunistico Regionale e il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari;

considerato che la convenzione annuale in corso, stipulata tra l'Osservatorio Faunistico Regionale ed il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, è scaduta il 1 luglio c.a.;

tenuto conto dell'intensa attività scientifica e clinica svolta dal predetto Dipartimento, nonché di ricerca collegata alla sperimentazione di tecniche di riproduzione assistita sulla fauna selvatica omeoterma in difficoltà;

si rende necessario e urgente pertanto, per lo svolgimento delle attività collegate al Centro Recupero dell'Osservatorio Faunistico, rinnovare la convenzione con il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, con sede in Valenzano, in ragione delle comprovate professionalità e competenze possedute dal personale, della specificità delle strutture e delle attrezzature idonee rispettivamente alla cura della predetta fauna e dalle analisi diagnostiche ed interventi medico-specialistici;

Il Dipartimento di Produzione Animale dell'Uni-

versità degli Studi di Bari, si impegna a provvedere, per la durata di 12 (dodici) mesi, alla cura e alle prestazioni specialistiche per gli esemplari di fauna selvatica omeoterma protetta in difficoltà che saranno di volta in volta consegnati dal personale della Struttura Regionale, che provvederà alla successiva riabilitazione;

La Regione Puglia si impegna a erogare al predetto Dipartimento, un contributo di euro 12.000.200, comprensivo di ritenute di legge, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da liquidare, in una unica soluzione, al termine del rapporto di convenzione, della durata di mesi dodici;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 16/11/2001 N. 28 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 12.000,00 (dodicimila/00) a carico del Bilancio regionale 2009, da finanziare con le disponibilità del capitolo 4960 (U.P.B. 1. 2.2).

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n° 7/97, art. 4, comma 4, lettera K.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario STEFANO;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile di P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di adottare il presente provvedimento per le motivazioni espresse in narrativa;
- di autorizzare l'Osservatorio Faunistico Regionale a rinnovare la convenzione con il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, con sede in Valenzano, per la cura e le prestazioni specialistiche che dovrà assicurare alla fauna selvatica omeoterma protetta, in difficoltà;
- di convenire che il Dipartimento di Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari provveda ad assicurare per la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla stipula della convenzione, la cura e le prestazioni specialistiche per la fauna selvatica omeoterma protetta in difficoltà, che sarà consegnata dal personale della Struttura Regionale;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, dando mandato al Dirigente del Servizio

Caccia e Pesca di sottoscrivere la convenzione ad esecutività del presente provvedimento;

- di stabilire che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca provveda nell'anno corrente all'adozione del provvedimento di impegno della spesa di euro 12.000,00 (dodicimila/00) comprensivo di ritenute di legge, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da liquidare in una unica soluzione al termine del rapporto di convenzione;
- di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Personale ed al Servizio Comunicazione Istituzionale, per la necessaria pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Puglia, secondo quanto disposto dalla L. 24.12.2007, n. 244;
- Copia del presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo - ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n° 266/2005 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2006) da parte del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



REGIONE PUGLIA
OSSERVATORIO FAUNISTICO-STRUTTURA TECNICA-
DEL SERVIZIO CACCIA DELL'ASSESSORATO
ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
VIA GEN. PALMIOTTI, 43 - 70020 BITETTO (BARI) - TEL.FAX (080) 9920283



CONVENZIONE

Per le finalità di cui all'art. 7, comma 4 lett.b della L.R. 27/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma "

TRA

La Regione Puglia, codice fiscale 80017210727, Osservatorio Faunistico Regionale-Centro Recupero selvatici, nella persona del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca dott. Giuseppe Leo

E

il Dipartimento di Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, codice fiscale 80002170720, nella persona del Direttore Prof. Raffaele Luigi Sciorsci

PREMESSO

- che tra le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico, struttura tecnica regionale dell'Assessorato Risorse Agroalimentari – Servizio Caccia e Pesca è prevista la ricerca sperimentale sui riproduttori per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, la ricezione per cure e riabilitazione della fauna selvatica protetta proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza, la detenzione e riproduzione in cattività per le quali non è stata possibile la riabilitazione al volo;

- che con D.G.R. n. 731 del 30 maggio 2006, sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato – Regioni tra cui l’ “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”;
- che la Regione Puglia, con il precitato atto pubblicato sul bollettino ufficiale n. 70 del 8 giugno 2006, ha disciplinato l’attività delle strutture veterinarie pubbliche e private definendo i requisiti minimi necessari per l’erogazione delle suddette prestazioni da parte delle strutture presenti nel territorio regionale;

CONSIDERATO CHE

- Le Direttive 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat) perseguono l’obiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l’istituzione di zone di protezione speciale e di siti di importanza comunitaria, in modo tale da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie particolarmente protette e minacciate, e che le Regioni individuano le misure di conservazione necessarie;
- La Legge Regionale del 13 Agosto 1998 n° 27 ” Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma, per la Tutela e la Programmazione delle Risorse Faunistico-Ambientali e per la Regolamentazione dell’Attività Venatoria”, all’articolo 7 , comma 4 lett. b , definisce tra le finalità dell’Osservatorio Faunistico, la ricezione per cure e la riabilitazione della fauna selvatica protetta proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza, la detenzione e riproduzione in cattività di particolari specie per le quali non è stata possibile la riabilitazione al volo;
- Il Centro Recupero Fauna selvatica in difficoltà, quale struttura pubblica, è tenuta al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all’osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti;
- L’Osservatorio Faunistico Regionale con sede in Bitetto, si trova, oggi, nelle condizioni di non poter più continuare a provvedere alla cura della fauna selvatica in difficoltà ne di fornire tutte quelle prestazioni cui è tenuto in base ai propri compiti istituzionali, in quanto privo di un’adeguata Struttura Veterinaria avente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;

- Il Dipartimento di Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari utilizzerà, di volta in volta le competenze specifiche e comprovate professionalità nonché le strutture per la cura della fauna selvatica in difficoltà e delle attrezzature per analisi diagnostiche ed interventi medico-specialistici sulla fauna, in Dipartimento di Produzione Animale e in Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Bari;
- Il Dipartimento ha già stipulato protocollo d'intesa con la Regione Puglia per lo sviluppo di programmi di conservazione e riproduzione assistita per la fauna selvatica protetta presso l'Osservatorio Faunistico Regionale, in Bitetto;
- Infatti presso il Dipartimento di Produzione Animale si svolgono ricerche avanzate ed innovative su vari aspetti della riproduzione degli uccelli selvatici che possono consentire l'acquisizione di conoscenze utili per programmi di salvaguardia dell'avifauna a rischio e pericolo d'estinzione ;
- Vi è una convergenza di interessi tra l'Università e la Regione nel porre in essere collaborazione per il perseguimento dei fini sopra indicati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università degli studi di Bari- Dipartimento di Produzione Animale - e la Regione Puglia attiveranno forme concrete di collaborazione che permettano di realizzare i fini sopra indicati, attraverso la ricerca sperimentale su riproduttori maschio e femmine, con applicazione di tecniche ed interventi medici, atti a migliorarne le performance riproduttive e la cura di quegli esemplari di fauna selvatica protetta, che, consegnati di volta in volta dal personale dell' Osservatorio Faunistico Regionale, necessitano di particolari interventi specialistici a seguito di patologie complesse;

Art. 2

Il Dipartimento si impegna ad assicurare le dovute cure anche ricorrendo a prestazioni specialistiche ed a riconsegnare gli esemplari operati al Centro Recupero, che provvederà alla successiva riabilitazione presso la Struttura Regionale;

Art. 3

Il presente accordo comporta un onere economico a carico della Regione Puglia di € 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivo di ritenute di legge, a titolo di compartecipazione delle spese sostenute dal Dipartimento di Produzione Animale, da liquidare in una unica soluzione al termine del rapporto di convenzione che ha la durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile a richiesta delle parti;

Art. 4

In caso di contenzioso tra le parti e qualora fosse inutilmente esperito ogni previo possibile tentativo di conciliazione extragiudiziale, il foro competente è il Tribunale di Bari.

Per la Regione Puglia

Il Dirigente Servizio Caccia e Pesca

Dott. Giuseppe Leo

Per l'Università degli Studi di Bari

Il Direttore del Dipartimento Produzione Animale

Prof. Raffaele Luigi Sciorsci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1812

L.r. n. 19/2006 - Piano regionale delle Politiche Sociali - Finanziamento - Riparto risorse nazionali FNPS 2009 (anticipo annualità 2009) e variazione al bilancio di previsione 2009, art. 42 della l.r. n. 28/2001 e s.m.i..

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, si riferisce quanto segue.

L'art. 9 della L.R. n. 19 del 10 luglio 2006, che ha abrogato la predetta L.R. n. 17/2003, concernente il sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia, prevede che la Regione approva il piano regionale delle politiche sociali su base triennale e con questo provveda al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per le relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti territoriali pugliesi.

Ai sensi dell'art. 67 della richiamata L.R. n.19/2006, per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano regionale sono destinate le risorse assegnate alla Regione quale quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, annualmente attribuito alla Regione Puglia dai decreti di riparto del Governo e le risorse del Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 11.

Per l'annualità 2009 uno specifico accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni ha consentito che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali potesse procedere alla erogazione a titolo di anticipazione del 50% del Fondo Nazionale Politiche Sociali assegnato alle Regioni per l'annualità 2009. Il Fondo complessivamente assegnato con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ammonta ad Euro 36.156.210,08.

Con nota del Servizio Ragioneria, prot. n. 20/P/17174 del 21 settembre 2009 si comunicava al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione

Sociosanitaria l'avvenuto accreditamento di Euro 18.060.662,74 disposto in favore della Regione Puglia, presso il Tesoriere Regionale.

Al fine di provvedere alla regolarizzazione contabile della somma riscossa in conto sospeso, si provvede con il presente atto, ai sensi dell'art. 42 della l.r. n. 28/2001 e successive modificazioni, alla iscrizione nel bilancio di previsione 2009, in termini di competenza e di cassa, dei fondi assegnati alla Puglia quale quota del FNPS per l'annualità 2009 - anticipazione.

Vengono apportate, pertanto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, complessivamente le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'Anno 2009, approvato con legge regionale n. 11/2009:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
<i>UPB 02.01.17</i>	<i>UPB 5.2.1</i>
<i>Cap. 2037215</i>	<i>Cap. 784025</i>
+ euro 18.060.662,74	+ euro 18.060.662,74

Si propone, pertanto, di autorizzare la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a formulare la proposta di riparto delle suddette risorse del FNPS, da proporre alla approvazione della Giunta regionale, in uno con la proposta di Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011, nonché ad adottare i successivi atti di impegno delle risorse oggetto del presente provvedimento, in conformità ai criteri e agli atti d'indirizzo di attuazione del Piano regionale delle Politiche Sociali 2009-2011.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta una iscrizione di maggiore entrata nel Bilancio di Previsione per l'annualità 2009 pari ad Euro 18.060.662,74, per la quale viene apportata ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio 2009 approvato con legge regionale n. 11/2009:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
<i>UPB 02.01.17</i>	<i>UPB 5.2.1</i>
<i>Cap. 2037215</i>	<i>Cap. 784025</i>
+ euro 18.060.662,74	+ euro 18.060.662,74

Ai successivi provvedimenti di impegno delle

somme da utilizzare per gli obiettivi indicati in narrativa, si provvederà, ai sensi dell'art. 78 della L.R. n. 28/2001, con atti dirigenziali del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2001 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, la variazione al Bilancio di Previsione 2009, approvato con l.r. n. 11/2009, per la iscrizione come maggiore entrata e come maggiore spesa del Fondo Nazionale Politiche Sociali - quota parte assegnata alla Regione Puglia a titolo di anticipazione (50%) a valere sulle risorse dell'annualità 2009, per un importo complessivo di Euro 18.060.662,74 come di seguito esposta:

PARTE ENTRATA

UPB 02.01.17

Cap. 2037215

+ euro 18.060.662,74

PARTE SPESA

UPB 5.2.1

Cap. 784025

+ euro 18.060.662,74

- di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione, i successivi provvedimenti di riparto delle risorse in relazione alle finalità del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, e di impegno delle stesse risorse, per quanto di competenza nonché gli adempimenti attuativi che discendono dal presente provvedimento;
- di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 11/2009;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1813

Promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva nel territorio regionale.

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "Comunicazione", approvata dalla Dirigente del Servizio Innovazione, riferisce quanto segue:

Il processo di modernizzazione in atto nelle pubbliche amministrazioni passa certamente attraverso una più elevata attenzione alla coerenza delle politiche rispetto ai bisogni dei cittadini.

Al ruolo propositivo di questi ultimi, infatti, è necessario dare maggiore rilevanza, favorendo un rapporto di collaborazione e costante coinvolgimento degli stessi nei processi decisionali e superando la visione di una partecipazione limitata solo alla sfera delle elezioni.

Pertanto la Regione, oltre a promuovere il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione delle politiche regionali, sostiene iniziative di cittadinanza attiva proposte e condotte da Enti Locali e/o

associazioni e organismi di partecipazione attivi su tutto il territorio in base alla convinzione che l'ampliamento dell'esercizio della democrazia nei più svariati ambiti di intervento contribuisce a capitalizzare competenze diffuse, a creare nuovi spazi di esercizio del protagonismo dei singoli e a promuovere la responsabilizzazione dei cittadini rispetto ai beni comuni.

Tali pratiche contribuiscono inoltre alla realizzazione personale dei cittadini attivi, facendo acquisire loro maggior fiducia nelle proprie potenzialità come lavoratori e membri della società e maggiore consapevolezza dell'importanza della partecipazione e della responsabilità civica, avviando un circolo virtuoso, che possa produrre, nel medio termine, risultati concreti di sviluppo per il territorio.

Nelle more dell'emanazione della legge organica in materia di partecipazione e cittadinanza attiva e in attuazione delle dichiarazioni programmatiche, al fine di favorire la partecipazione di tutte le realtà sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio e sperimentare forme innovative di coinvolgimento dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle strategie operative - art. 20 L.R. 17/2005 - con il presente atto, si propone alla Giunta regionale di approvare l'adesione e/o la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative di seguito elencate, nei modi e nelle forme rispettivamente indicati:

- **Progetto: “La Bottega del Futuro”**
Partecipazione finanziaria con un contributo di euro 10.000,00
Progetto promosso dal Comune di Casamassima (Bari) ha la finalità di attivare il confronto pubblico con i cittadini, attraverso la partecipazione, l'ascolto e il dialogo, al fine di migliorare i processi decisionali e rendere più efficaci le politiche pubbliche.
- **Progetto: “ Dialogando in Puglia”**
Partecipazione finanziaria con un contributo di euro 10.000,00
Il Progetto promosso dal Comune di Minervino di Lecce si propone di attivare un confronto pubblico e scambio di competenze tra esperti ed utenti del turismo attraverso un percorso di informazione e coinvolgimento attivo al fine di promuovere:

- una visione comune dello sviluppo del turismo sostenibile in Puglia;
- un attivismo partecipativo civico a sostegno della cultura del turismo sostenibile;
- la rigenerazione e la condivisione del “know how” in tema di sostenibilità.

- **Progetto: “Rete di Pietra 2009 - Visioni Rurali”**

Partecipazione finanziaria con un contributo di euro 10.000.00

Il Progetto, promosso dall'Associazione Culturale Il Tre Ruote Ebbro con la partnership del Comune di Locorotondo, si propone, attraverso un processo partecipativo, di sensibilizzare alla lettura del valore del paesaggio pugliese le popolazioni che vi abitano, di innescare processi di cooperazione e scambio all'interno delle stesse comunità, tra l'Amministrazione Comunale e gli abitanti, fra operatori commerciali e tecnici, e di promuovere e rafforzare una rete sociale capace di proporre e consolidare idee e progetti collettivi.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa prevista, stimata complessivamente in Euro 30.000,00 (trentamila/00) trova copertura finanziaria sul capitolo 851000 “Spese per il coinvolgimento dei cittadini pugliesi alla costruzione ed alla valutazione delle strategie operative” dell'esercizio finanziario 2009.

All'impegno di spesa provvederà la Dirigente del Servizio Innovazione con successivi atti dirigenziali, entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. j) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni Innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento della Dirigente del Servizio Innovazione;

a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare l'adesione, la collaborazione e il sostegno finanziario della Regione alle iniziative descritte, che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
- di dare atto che, con determinazione della Dirigente del Servizio Innovazione, si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno di spesa di Euro 30.000,00 (trentamila/00) risultante dalla totalità degli interventi previsti dal presente atto;
- di dare atto che, con determinazione della Dirigente del Servizio Innovazione, si provvederà con successivi e separati atti alla liquidazione dei contributi previsti suddivisi in due tranches previa relazione intermedia e finale dell'attività svolta e rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di trasmettere il provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 1 comma 173 Legge n. 266/05 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 4 del 17 febbraio 2006, a cura del Settore Innovazione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1828

D.Lgs. 112/98, art. 138 - Programmazione rete scolastica anno scolastico 2010-2011. Atto di indirizzo.

L'Assessore al Sud e al Diritto allo studio (Pubblica Istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca Scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso:

- che la legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- che il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- che tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, in materia di Istruzione Scolastica vi è la programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento...";
- che l'art. 139 del precitato Decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli Atri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- che la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, che ha recepito le funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/98, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione in materia ed al successivo art. 27,

per quanto attiene i compiti attribuiti alle province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio";

- che un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1.8.2000, n° 181, in attuazione del D.P.R. 18.6.1998, n° 233, avente per oggetto: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi della L.n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98";

Visti, inoltre:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 622, 624, 632;
- il precitato art.1 comma 632 della Legge 296/2006, che prevede la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;
- Visto il D.M. 25 ottobre 2007 recante Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'Istruzione per gli adulti";
- Vista la legge 244 del 24 dicembre 2007 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008);
- Vista la legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione

del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, ed in particolare l'art. 13 che ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari, il cui iter non è ancora concluso;

- Visto l'art. 64 comma 4) del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- Visto l'art. 1 comma 3) del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81 che rinvia, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1) ai criteri e ai parametri previsti dal D.M. 15 marzo 1997, n. 176, dal D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233;
- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009;

Accertato che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie;

Considerata l'esigenza di procedere all'approvazione degli indirizzi regionali pur se in un quadro di profonda incertezza normativa, a livello nazionale, caratterizzato dal permanere di profonde divergenze tra Stato e Regioni in materia di riforme scolastiche in generale e di dimensionamento della rete scolastica, in particolare.

Valutato che il mutamento, nell'imminente futuro, del quadro legislativo di riferimento a livello nazionale potrà incidere sull'offerta formativa regionale e sull'organizzazione delle reti scolastiche che ne costituisce il fondamento;

Si rende, tuttavia, necessario, nell'ambito del complessivo processo di qualificazione del servizio

di istruzione sul territorio regionale, emanare gli indirizzi regionali per le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel testo allegato e parte integrante del presente atto, per la riorganizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali competenti relativamente all'anno scolastico 2010-2011, in funzione di un percorso chiaro e condiviso di riorganizzazione.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. e I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo sulla programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2010-2011, in allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di darne la più ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

ALLEGATO A)

Programmazione rete scolastica a.s. 2010/2011. Atto di indirizzo

Approvato dalla Giunta Regionale con atto n. del

1. Quadro di riferimento

I principi chiave del dimensionamento scolastico sanciti dalla Legge 59/97 e dal D.P.R. 233/98, che devono ispirare le scelte aggregative e le modalità strategiche di consolidamento sono:

- a) Garantire l'esercizio efficace dell'autonomia: una dimensione consistente e stabile della popolazione scolastica consente un dialogo corretto con le altre istituzioni territoriali.
- b) Agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione: garantire il mantenimento di una pluralità di scelte.
- c) Conseguire obiettivi didattico-pedagogici inserendo gli studenti in una comunità educativa culturalmente adeguata.

Il quadro normativo relativo all'assetto istituzionale del sistema scolastico nazionale ha visto, nel corso degli ultimi mesi, l'emanazione di alcuni provvedimenti destinati, nell'imminente futuro, ad incidere sull'offerta formativa regionale e sulla organizzazione della rete scolastica che ne costituisce il fondamento.

Va evidenziato, con l'occasione, che le recenti disposizioni legislative in materia di istruzione stanno avendo un impatto notevole sull'offerta di istruzione in tutte le Regioni e, segnatamente, in Puglia, con vistose conseguenze sul piano occupazionale del personale docente e ATA, in quest'ultimo caso su quei settori di personale - come i collaboratori scolastici - direttamente interessati dai processi di "ridimensionamento" dei punti di erogazione del servizio.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 64 del D.L. 112 del 2008 (convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133).

Si ritiene utile riportare, in estrema sintesi, le prescrizioni principali previste dall'art. 64 citato, fondate, essenzialmente, sull'obiettivo del conseguimento di economie di spesa sul bilancio dello Stato :

- Incremento di un punto del rapporto alunni docente;
- Riduzione della consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA;
- Ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- Un'azione di "ridimensionamento" della rete scolastica;
- Nel caso di chiusura di istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, possono essere previste specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Si ritiene utile, altresì, rammentare che le profonde divergenze registratesi lo scorso anno fra Stato e Regioni in materia di riforme scolastiche in generale e di dimensionamento della rete scolastica, in particolare, non risultano, al momento, superate. Ne è prova il fatto che gli Schemi di regolamento ministeriali riguardanti i nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché il riordino dei Centri d'Istruzione per gli Adulti, non sono ancora all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, che per legge deve dare il parere preliminare.

L'operazione di dimensionamento relativa all'a.s. 2010/11, pertanto, non potrà che realizzarsi sulla base della disciplina consolidata, pur in un quadro di profonda incertezza normativa.

L'Assessorato al Diritto allo Studio, per far fronte sempre meglio alle proprie potestà e responsabilità programmatiche, si sta comunque costruendo le basi informative (proiezioni demografiche e comportamentali riguardo alle scelte scolastiche, all'evoluzione della domanda di figure professionali da parte di diversi attori, allo stato delle reti degli edifici scolastici e delle sue possibili evoluzioni), per poter pervenire, a breve – quadro normativo nazionale permettendo – ad una proiezione programmatica del servizio scuola in Puglia nel lungo periodo.

Il punto di partenza, per l'anno scolastico 2010/2011, tuttavia, non può che essere rappresentato dai parametri dimensionali previsti dall'art. 2 del D.P.R. 233 del 1998, cui rinvia l'art.1 punto 3) del D.P.R. 81/2009, che, ai fini del mantenimento dell'autonomia scolastica, prescrive che le istituzioni scolastiche devono avere, di norma, una popolazione consolidata e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, compresa fra 500 e 900 alunni, con possibilità di deroghe, in alcuni ben determinati casi, sia in difetto (fino a 300 unità) che in eccesso.

2. Prescrizioni per l'a.s. 2010/2011

Alla luce del quadro normativo delineato, in considerazione dell'attuale situazione delle istituzioni scolastiche regionali, **si ritiene di emanare le seguenti prescrizioni alle quali tutte le istituzioni scolastiche e territoriali, ciascuno per la propria competenza, dovranno attenersi:**

- Le Province e i Comuni, per gli ordini di scuola di propria competenza, sono invitati a programmare e proporre la chiusura o l'accorpamento delle scuole aventi un numero di alunni inferiore ai limiti previsti dal D.P.R. 233/98 e, contemporaneamente, lo sdoppiamento di quelle aventi una popolazione scolastica particolarmente elevata. privilegiando il criterio della territorialità e lasciando, tendenzialmente, inalterato il loro numero totale in ciascun ambito provinciale, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia del servizio scuola per gli utenti .

- Gli Enti locali dovranno procedere anche al riequilibrio fra istituzioni scolastiche, mediante una diversa aggregazione di plessi da una scuola ad un'altra, ferma restando l'autonomia di entrambe.
- Non sarà possibile attivare nuovi indirizzi ed istituire nuovi corsi serali da parte delle scuole secondarie superiori.

Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta sui plessi e le sezioni staccate che accolgono un numero ridotto di alunni, dei quali dovrà essere favorita una riduzione, con la contestuale previsione di misure volte a ridurre il disagio per gli utenti.

I **Comuni**, competenti per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nelle proposte di dimensionamento della rete scolastica sono invitati anche:

- a perseguire l'efficacia reale del servizio scolastico e dei servizi connessi (patrimonio edilizio, trasporti, mensa, tempo scuola ecc.) rispetto ai bisogni formativi espressi dal territorio di competenza, considerando le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d'utenza ed assicurando, comunque, il servizio scolastico nelle aree disagiate;
- ad incentivare la realizzazione, ove possibile, dell'unitarietà del ciclo primario e secondario di primo grado, attraverso l'istituzione di istituti comprensivi.

Le **Province**, competenti per la scuola secondaria di secondo grado, sono invitate a tener conto nei propri piani:

- dell'opportunità di incentivare la creazione di reti di scuole e di conseguire una razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio di riferimento, rispettandone le vocazioni culturali, formative, produttive ed occupazionali;
- dell'aumento del numero di allievi derivante dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell' art. 1, comma 622, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente al ciclo secondario, della consistenza del patrimonio edilizio e dei laboratori, ed in particolare dell'adeguatezza della rete dei trasporti.

3. Strumenti della programmazione.

Al fine di permettere l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2010/2011, in tempi utili per apportare le necessarie modifiche all'anagrafe delle scuole (nuovi codici meccanografici, ecc..) e di consentire quindi al personale della scuola l'esercizio del diritto di mobilità verso le nuove istituzioni che

saranno autorizzate con il prossimo Piano, **si invitano tutte le istituzioni coinvolte a rispettare i termini di seguito indicati.**

Sono strumenti della programmazione della rete scolastica l'istituzione, la soppressione, la fusione o unificazione, lo sdoppiamento, la trasformazione o la diversa aggregazione delle istituzioni scolastiche o di parti di esse.

Le modifiche all'assetto e alla localizzazione delle strutture scolastiche, come definito dal Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali e dalle successive integrazioni, devono essere proposte secondo quanto previsto di seguito.

Tali modifiche devono porsi obiettivamente come necessarie ed indilazionabili e devono essere finalizzate essenzialmente al riequilibrio ed alla risistemazione degli assetti preesistenti, al fine di pervenire alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo.

I diversi tipi di aggregazione previsti dalla normativa vigente (orizzontale, verticale, tra scuole di diverso ordine e grado) devono essere utilizzati per costituire sul territorio reti, le cui maglie fungano da sostegno per i bisogni di istruzione e socializzazione dei giovani.

L'istituto comprensivo è unanimemente riconosciuto come un fattore importantissimo per migliorare la qualità dell'insegnamento, in quanto consente di impostare, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado (dai 3 ai 14 anni), un curriculum di apprendimenti progressivi calibrato sull'effettiva necessità e possibilità dei singoli alunni senza interruzioni burocratiche che costituiscono notevoli ostacoli al percorso scolastico.

Istituzione

Si procede alla istituzione di nuovi plessi, sezioni staccate o scuole coordinate soltanto se si rendono necessari per un opportuno decentramento di istituzioni scolastiche autonome sovradimensionate.

Soppressione

La cessazione del funzionamento di una scuola, con la conseguente perdita dell'autonomia, deve prevedere l'aggregazione delle sedi ad altre scuole autonome. La cessazione del funzionamento di un indirizzo di studio può avvenire, di regola, soltanto ad esaurimento.

La soppressione di plessi, succursali ed unità scolastiche, funzionanti nello stesso territorio comunale, nonché il trasferimento di sede, può essere proposta dagli Enti Locali competenti, nell'ambito dei piani di organizzazione.

I provvedimenti di soppressione sono subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole, tenuto conto della distanza, della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età e ai diversi gradi di scuole.

Unificazione

Si ha quando da due o più scuole autonome, anche di ordine e grado diversi, nasce una nuova istituzione scolastica, di dimensione ottimale secondo quanto previsto dal D.P.R. 18.6.1998, n. 233, nella quale confluiscono le scuole fuse (esempi: una Direzione Didattica ed una Scuola Media che danno vita ad un Istituto Comprensivo; un Liceo Classico ed un Liceo Scientifico che si unificano; ecc.).

Sdoppiamento

Con lo sdoppiamento di un Istituto autonomo con elevata popolazione scolastica si dà vita a due Istituti autonomi.

Per il rispetto della dotazione organica dei dirigenti scolastici, stabilita con il relativo decreto ministeriale, che va considerata nella sua entità complessiva a livello regionale, non si potrà procedere ad uno sdoppiamento se contestualmente non sarà disposta una soppressione di altra scuola autonoma, anche se di diverso grado o di diversa provincia.

Trasformazione

Si ha quando con l'aggregazione di plessi di diverso grado o tipologia, la scuola autonoma perde la propria specificità (esempi: Direzioni Didattiche o Scuole medie che diventano Istituti Comprensivi).

Si può avere la trasformazione anche in caso di disaggregazione di plessi scolastici.

Diversa aggregazione

Per esigenze di riequilibrio, ma anche al fine di garantire una migliore funzionalità della rete scolastica, si può procedere al distacco di un plesso da una scuola per aggregarlo ad altra scuola, conservando entrambe l'autonomia scolastica.

Avranno priorità le proposte di aggregazione avanzate dalle istituzioni scolastiche interessate, sulla base di accordi organizzativi raggiunti dalle stesse istituzioni.

4. Processi e tempi della programmazione

La competenza ad avanzare proposte è esercitata dalle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e dai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, anche su impulso e, comunque previa consultazione, con le istituzioni scolastiche autonome interessate alle modifiche.

Gli enti locali potranno interagire con l'Amministrazione scolastica (nelle sue articolazioni

regionale e provinciali), che costituisce un interlocutore privilegiato sia per il raccordo con le istituzioni scolastiche, sia per l'immediata verifica della praticabilità delle proposte che saranno formulate nei piani.

Le proposte andranno anche necessariamente parametrare alla disponibilità di risorse umane e finanziarie che competono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Istituzioni Scolastiche

Le proposte delle scuole, approvate dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, dovranno essere inviate agli enti competenti, **entro il 20 ottobre 2009**. Copia di tali proposte deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale.

Piani provinciali

I Comuni, sentite le Organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici, nonché gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione della rete scolastica, formulano proposte in ordine alle istituzioni scolastiche di grado inferiore di scuola site sul proprio territorio o comunque che interessano la propria popolazione e le inviano alle province **entro il 30 ottobre 2009**.

Le Province, anche in collaborazione con le Comunità Montane, sentite le Organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici, nonché gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella programmazione della rete scolastica, approvano la proposta di piano provinciale di organizzazione della rete scolastica, che comprende sia le proposte inerenti la scuola secondaria superiore, che le eventuali proposte dei Comuni, e la inviano **entro il 23 novembre 2009** all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione Puglia, Servizio Scuola, Università e Ricerca.

I Piani, pur non potendo ancora fare riferimento alla suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (per i quali è stata avviata la procedura di individuazione presso l'Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia), devono prevedere un'equilibrata distribuzione territoriale di tale offerta; devono tener conto della presenza del richiesto numero di alunni, della disponibilità di locali idonei e devono comprendere l'assunzione degli oneri di legge.

Ufficio Scolastico Regionale

L'Ufficio Scolastico Regionale, che in base alla normativa vigente stabilisce sia la dotazione organica che la dotazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica, esprime un parere in merito alle proposte contenute nei Piani provinciali e lo trasmette alla Regione **entro il 5 dicembre 2009**.

Piano regionale

La Regione approva il Piano regionale sulla base: delle proposte contenute nei Piani provinciali, del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, della disponibilità di risorse umane e finanziarie disposte dallo Stato per l'anno scolastico di riferimento, dell'attuale assetto delle Scuole in Puglia.

Il presente allegato consta di n. 7 pagine

Il Dirigente del Servizio
Dott. Rosa Dimita



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1833

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Primo riconoscimento di distretto produttivo. Domanda di costituzione del Distretto Produttivo “Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Talantino” e “Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane”. Accoglimento.

Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 (come modificata dalla legge regionale n. 36 del 14 dicembre 2007 e dalla legge regionale n.10 del 30 aprile 2009), recante norme in materia di “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”, la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.

Con provvedimento n. 91 del 31 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida Applicative”, con l'obiettivo di facilitare la conforme interpretazione della legge citata, specie in fase di prima applicazione.

2. Sono state presentate, entro la data del 28 febbraio 2008, termine ultimo previsto per la presentazione della prima istanza per il riconoscimento dei distretti produttivi, le seguenti proposte, corredate dei relativi protocolli d'intesa previsti dall'articolo 4, comma 1 della L.R. 23/2007:

- istanza di riconoscimento del Distretto Produttivo “Filiera corta prodotti di Puglia” (prot. n. 1619 del 28/02/2008)
- istanza di riconoscimento del Distretto Produttivo “Lattiero Casario Pugliese” (prot. n. 1629 del 28/02/2008)

- istanza di riconoscimento del Distretto “Agroalimentare di Qualità Colline Jonico-Tarantine” (prot. n. 1635 del 28/02/2008)
- istanza di riconoscimento del Distretto Produttivo del “Sistema Agroalimentare della Puglia” (prot. n. 1643 del 28/02/2008)
- istanza di riconoscimento del Distretto Agroalimentare Regionale “Capitanata” (prot. n. 1745 del 03/03/2008)
- istanza di riconoscimento del Distretto “Agroalimentare di qualità dell'olio extravergine di olivo” (prot. n. 2154 del 17/03/2008)
- istanza di riconoscimento del Distretto Produttivo “Sistema Salento” (prot. n. 1781 del 04/03/2008)
- istanza di riconoscimento del “Distretto Produttivo dell'Enologia Innovativa e sostenibile” (prot. n. 2156 del 17/03/2008)
- istanza di riconoscimento del Distretto Produttivo “Agroalimentare di qualità fonico Salentino” (prot. n. 2164 del 17/03/2008)

3. Dall'esame delle istanze, nonché degli atti allegati, è risultato opportuno sollecitare l'avvio della procedura negoziata per l'aggregazione delle varie proposte, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. 23/2007 e delle Linee Guida applicative approvate con D.G.R. n. 91 del 31.01.2008.

4. Risulta che i proponenti abbiano raggiunto un accordo sulla integrazione delle proposte relative a “Distretto agroalimentare di qualità fonico - Salentino”, Distretto “Agroalimentare di qualità Colline fonico -Tarantine” e Distretto Produttivo “Systema Salento” in un unico protocollo d'intesa per il riconoscimento del “Distretto Agroalimentare di Qualità ionico - Salentino” sottoscritto dalle parti e depositato il 18/09/09. Analogamente, le proposte relative a Distretto Produttivo “Filiera corta prodotti di Puglia”, Distretto Produttivo “Lattiero Casario Pugliese”, Distretto Produttivo del “Sistema Agroalimentare della Puglia”, Distretto Agroalimentare Regionale “Capitanata”, Distretto “Agroalimentare di qualità dell'olio extravergine di olivo”, Distretto Produttivo dell' “Enologia Innovativa e sostenibile” risultano aggregate in un protocollo di intesa ai fini del ricono-

scimento del “Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane” depositato il 25/09/09.

5. Le proposte richiamano una aggregazione di tipo territoriale sub regionale. Occorre tuttavia rilevare che nell’ambito dell’agricoltura il territorio pugliese è suddiviso in Regioni Agrarie, come definite dall’ISTAT in Circostrizioni statistiche, “Metodi e Norme”, Serie C - N. 1, 1958, p. 10. Tale classificazione del territorio pugliese è richiamata, inoltre, dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013, approvato con Decisione CE della Commissione C(2008)737 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 12 febbraio 2008 n. 148. Infine, il DM 23 gennaio 2009 n 475 in attuazione al reg (CE) 867/2008 individua in Puglia due zone regionali corrispondenti alle provincie di Bari - Foggia e Lecce-Brindisi-Taranto.

Per tali ragioni, limitatamente al settore agroalimentare, appare conforme a quanto prescritto dalla Legge e dalle linee guida considerare ammissibile proposte che interessino porzioni di territorio sostanzialmente corrispondenti ad una delle “zone regionali”.

La proposta di aggregazione del “Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico - Salentino” è idonea a rappresentare la “zona regionale” delle Provincie di Taranto, Brindisi e Lecce e la proposta del “Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane” è idonea a rappresentare la “zona regionale” delle Provincie di Foggia e Bari.

In data 28/09/09 è stato richiesto all’Area per lo Sviluppo Rurale di esprimere un parere in merito alla accoglibilità, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 228/2001, della proposta di Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico - Salentino. In data 30/09/09 l’Area per lo Sviluppo Rurale ha espresso parere favorevole ai fini della qualificazione della proposta di distretto come “distretto agroalimentare di qualità”.

In data 01/10/09 è stato richiesto all’Area per lo Sviluppo Rurale di esprimere un parere in merito alla accoglibilità, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n.228/2001, della proposta di Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane. In data 05/10/09 l’Area per lo Sviluppo Rurale ha espresso parere favorevole ai fini della qualificazione della pro-

posta di distretto come “distretto agroalimentare di qualità”.

I Protocollo d’Intesa risultano contenere quanto richiesto dall’articolo 4, comma 3, prima parte.

La proposta di composizione dei Comitati di Distretto sembra integrare i criteri richiesti dalla legge regionale n. 23/2007 e successive modifiche.

In Puglia il settore agroalimentare riveste da sempre un ruolo importante nell’economia regionale ed ha un peso rilevante a livello nazionale, come mostrano i dati su valore aggiunto, occupazione ed esportazioni. La Puglia, inoltre, si contraddistingue per la presenza di aree di specializzazione agricola di qualità e per il fatto di detenere una indiscussa leadership nazionale in numerosi segmenti produttivi. La proposta di costituzione del Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino, accanto a quello del Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane, consente di scongiurare sovrapposizioni o complementarità per ambito geografico e/o settoriale nella logica di rendere più efficace l’impatto degli interventi della politica per lo sviluppo economico del territorio, garantendo la piena espressione delle vocazioni territoriali delle macro aree statistiche summenzionate.

5. Una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2007 così come modificata dall’art. 15 della L.R. n. 10 del 30/04/2009.
6. In considerazione degli obiettivi della legge, appare opportuno prescrivere al Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino ed al Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane quanto segue.

Nelle more della presentazione del Programma di sviluppo di cui all’articolo 7 della legge regionale 3/2007, e nei tempi indicati dall’art. 15 della L.R. n. 10 del 30/04/2009, i Nuclei Promotori, prima, e i Comitati di Distretto, successivamente, dovranno promuovere l’adesione dei soggetti aventi i requisiti per partecipare ai rispettivi Distretti attraverso una attività di promozione tesa a favorire l’allargamento delle compagini distrettuali.

I Programmi di sviluppo, il cui contenuto è disci-

plinato dall'articolo 7 della legge citata, dovranno consentire di meglio identificare i distretti produttivi attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra le imprese del distretto, e dovrà altresì specificare le azioni di sistema la cui realizzazione è proposta alla Regione Puglia, con particolare riferimento agli obiettivi seguenti:

- a) aumentare il grado di apertura internazionale del settore, con particolare riguardo al miglioramento dell'immagine dei prodotti distrettuali sul mercato internazionale e all'aumento della quota di export;
- b) promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che esterna;
- c) sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto, anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- d) qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- e) migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione;
- f) concordare ed istituire una funzione preposta al costante coordinamento tra programmi ed attività dei Distretti Agroalimentari.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere al primo riconoscimento del "Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico salentino" e del "Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane" alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e successive modificazioni ed alle prescrizioni di cui al punto 6 delle premesse;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1834

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Primo riconoscimento di distretto produttivo. Domanda di costituzione del Distretto Produttivo della Comunicazione dell'Editoria, dell'Industria Grafica e Cartotecnica. Accoglimento.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 (come modificata dalla legge regionale n. 36 del 14 dicembre 2007 e dalla legge regionale n.10 del 30 aprile 2009), recante norme in materia di “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”, la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l’ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali.
Con provvedimento n. 91 del 31 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha adottato le “Linee Guida Applicative”, con l’obiettivo di facilitare la conforme interpretazione della legge citata, specie in fase di prima applicazione.
2. Con nota del 22.2.2008, acquisita agli atti del Servizio Artigianato, P.M.I. e internazionalizzazione con numero di protocollo 38/A/1535 del 25/02/2008, il Nucleo Promotore del distretto definito Distretto Produttivo Industria editoriale, Grafica, Cartotecnica “Armonia” ha presentato l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, comma 5.
Il Nucleo Promotore citato ha regolarmente depositato il Protocollo d’Intesa previsto dall’articolo 4, comma 1, dal quale risulta che il Nucleo stesso è costituito da n. 30 imprese, n. 1 Associazione sindacale e n. 3 Associazioni di categoria.
3. Con nota del 28/02/2008, acquisita agli atti del Servizio Artigianato, P.M.I. e internazionalizzazione con numero di protocollo 38/A/1640, il Nucleo Promotore del distretto definito Distretto produttivo della Comunicazione ha presentato l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, comma 5.
Il Nucleo Promotore citato ha regolarmente depositato il Protocollo d’Intesa previsto dall’articolo 4, comma 1, dal quale risulta che il Nucleo stesso è costituito da n. 56 imprese, n. 1 Università e n. 3 Associazioni sindacali.
4. Con nota del 28/02/2008, acquisita agli atti del Servizio Artigianato, P.M.I. e internazionalizzazione con numero di protocollo 38/A/1649, il Nucleo Promotore del distretto definito Distretto dell’Editoria, Industria grafica, Cartotecnica e dei Servizi connessi “Cadmò” ha presentato l’istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, comma 5.
Il Nucleo Promotore citato ha regolarmente depositato il Protocollo d’Intesa previsto dall’articolo 4, comma 1, dal quale risulta che il Nucleo stesso è costituito da n. 41 imprese e n. 12 Enti/Organismi.
5. Dall’esame delle istanze, nonché degli atti allegati, è risultato opportuno sollecitare l’avvio della procedura negoziata per l’aggregazione delle tre proposte, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 23/2007 e delle Guide applicative approvate con D.G.R. n. 91 del 31.01.2008.
6. I proponenti delle istanze suddette, riferendo dell’avvenuta integrazione delle proposte, hanno sottoscritto un unico protocollo d’intesa per il riconoscimento del “Distretto Produttivo della Comunicazione, dell’Editoria, dell’Industria grafica e Cartotecnica” che è stato depositato in data 04/08/09.
Il Protocollo d’Intesa risulta contenere quanto richiesto dall’articolo 4, comma 3, prima parte.
La proposta di composizione del Comitato di Distretto sembra integrare i criteri richiesti dalla legge regionale n. 23/2007 e successive modifiche.
I settori dell’industria editoriale, della grafica, della cartotecnica e dei servizi connessi rappresentano per l’economia nazionale una realtà di notevole importanza, nella quale la posizione della Regione Puglia spicca favorevolmente. Non si tratta di compartimenti produttivi indipendenti, ma piuttosto di un’industria basata su molteplici specializzazioni organizzate in strutture di filiera. In tale panorama rilevante è l’apporto di aziende di realizzazione e trattamento delle immagini, nonché delle agenzie di comunicazione che curano la progettazione grafica e contribuiscono, come leva strategica di competitività, allo sviluppo della creatività e della innovazione.
Appare opportuna una formalizzazione e un riconoscimento ufficiale di tale complesso sistema produttivo in modo che, aggregando, integrando, sistematizzando e sviluppando le competenze, ottimizzando le risorse, le profes-

sionalità e le esperienze fra gli attori delle filiere, già presenti sul territorio o attraibili dall'esterno, si giunga a superare l'attuale frammentazione, assicurando complementarietà dell'offerta.

Obiettivo finale è, dunque, la valorizzazione della filiera produttiva, l'ampliamento della capacità di offerta su scala nazionale e comunitaria, attraverso strategie di integrazione e coordinamento che portino a rendere identificabile il territorio come luogo privilegiato di progettazione e produzione, così da definire un robusto sistema di servizi a favore di altre imprese soprattutto pugliesi e meridionali.

7. Una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2007 così come modificata dall'art. 15 della L.R. n. 10 del 30/04/2009.

8. In considerazione degli obiettivi della legge, appare opportuno prescrivere al Distretto Produttivo della Comunicazione, dell'Editoria, dell'Industria grafica e Cartotecnica quanto segue.

Nelle more della presentazione del Programma di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 23/2007, e nei tempi indicati dall'art. 15 della L.R. n. 10 del 30/04/2009, il Nucleo Promotore, prima, e il Comitato di Distretto, successivamente, dovranno promuovere l'adesione dei soggetti aventi i requisiti per partecipare al Distretto attraverso una attività di promozione tesa a favorire l'allargamento della compagine distrettuale.

Il Programma di sviluppo, il cui contenuto è disciplinato dall'articolo 7 della legge citata, dovrà consentire di meglio identificare il distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra le imprese del distretto, e dovrà altresì specificare le azioni di sistema la cui realizzazione è proposta alla Regione Puglia, con particolare riferimento agli obiettivi seguenti:

1) aumentare il grado di apertura internazionale del settore, con particolare riguardo al miglioramento dell'immagine dei prodotti distrettuali sul mercato internazionale e all'aumento della quota di export;

- 2) promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che esterna;
- 3) sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto, anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- 4) qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- 5) migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;

- di procedere al primo riconoscimento del Distretto Produttivo della Comunicazione, dell'Editoria, dell'Industria grafica e Cartotecnica, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e successive modificazioni ed alle prescrizioni di cui al punto 8 delle premesse;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1835

Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007. Primo riconoscimento di distretto produttivo. Domanda di costituzione del Distretto Produttivo Florovivaistico di Puglia. Accoglimento.

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue.

1. Con la legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 (come modificata dalla legge regionale n. 36 del 14 dicembre 2007 e dalla legge regionale n.10 del 30 aprile 2009), recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali. Con provvedimento n. 91 del 31 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha adottato le "Linee Guida Applicative", con l'obiettivo di facilitare la conforme interpretazione della legge citata, specie in fase di prima applicazione.
2. Con nota del 27.2.2008, acquisita agli atti del Servizio Artigianato, P.M.I. e internazionalizzazione con numero di protocollo 38/A/1617 del 28/02/2008, il Nucleo Promotore del distretto definito Distretto Produttivo agro energetico nel comparto delle coltivazioni protette ha presentato l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. Con nota del 28/02/2008, acquisita agli atti del Servizio Artigianato, P.M.I. e internazionalizzazione con numero di protocollo 38/A/1630, il Nucleo Promotore del distretto definito Distretto Florovivaistico Pugliese ha presentato l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
4. Con nota del 28/02/2008, acquisita agli atti del Servizio Artigianato, P.M.I. e internazionalizzazione con numero di protocollo 38/A/1783 del 04/3/2008, il Nucleo Promotore del distretto definito Distretto Florovivaistico di Puglia ha presentato l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
5. Dall'esame delle istanze, nonché degli atti allegati, è risultato opportuno sollecitare l'avvio della procedura negoziata per l'aggregazione delle tre proposte, ai sensi dell'art.4, comma 4 della L.R. 23/2007 e delle Linee Guida applicative approvate con D.G.R. n.91 del 31.01.2008.
6. I proponenti le istanze suddette, riferendo dell'avvenuta integrazione delle proposte, hanno sottoscritto un unico protocollo d'intesa per il riconoscimento del "Distretto Florovivaistico di Puglia" che è stato depositato in data 01/09/09.. Il Protocollo d'Intesa risulta contenere quanto richiesto dall'articolo 4, comma 3, prima parte. La proposta di composizione del Comitato di Distretto sembra integrare i criteri richiesti dalla legge regionale n.23/2007 e successive modifiche. Il settore florovivaistico pugliese rappresenta uno dei comparti trainanti dell'agricoltura, nell'ambito del cui settore ha ormai acquisito una propria identità e specificità, raggiungendo, altresì, una posizione di rilievo nel contesto nazionale, grazie all'incremento registrato, negli ultimi anni, sia sul versante della superficie agricola destinata alla coltivazione di

piante e fiori, sia sul versante della produzione in termini quantitativi e qualitativi.

Operando in un'ottica di sistema, tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'ambito dell'intera filiera saranno agevolati nell'innovare ed affinare metodologie e tecniche di produzione, investendo in formazione e ricerca e in nuovi sistemi agroenergetici, realizzando così un rafforzamento sul piano della competitività e nel contempo portando l'indotto ad un livello significativo anche in ambito internazionale.

7. Una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2007 così come modificata dall'art.15 della L.R. n.10 del 30/04/2009.
8. In considerazione degli obiettivi della legge, appare opportuno prescrivere al Distretto Florovivaistico di Puglia quanto segue.

Nelle more della presentazione del Programma di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 3/2007, e nei tempi indicati dall'art. 15 della L.R. n.10 del 30/04/2009, il Nucleo Promotore, prima, e il Comitato di Distretto, successivamente, dovranno promuovere l'adesione dei soggetti aventi i requisiti per partecipare al Distretto attraverso una attività di promozione tesa a favorire l'allargamento della compagine distrettuale.

Il Programma di sviluppo, il cui contenuto è disciplinato dall'articolo 7 della legge citata, dovrà consentire di meglio identificare il distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra le imprese del distretto, e dovrà altresì specificare le azioni di sistema la cui realizzazione è proposta alla Regione Puglia, con particolare riferimento agli obiettivi seguenti:

- 1) aumentare il grado di apertura internazionale del settore, con particolare riguardo al miglioramento dell'immagine dei prodotti distrettuali sul mercato internazionale e all'aumento della quota di export;
- 2) promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che esterna;
- 3) sviluppare il contenuto di innovazione nelle pro-

duzioni delle imprese appartenenti al Distretto, anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;

- 4) qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- 5) migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente, Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività che attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere al primo riconoscimento del Distretto Florovivaistico di Puglia, alle condizioni previste dalla legge regionale n. 23 del 3

agosto 2007 e successive modificazioni ed alle prescrizioni di cui al punto 8 delle premesse;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1837

D.G.R. n. 1289 del 21.07.2009 - Nucleo regionale verifica contratti ed appalti - Linee operative.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità congiuntamente al Direttore Generale Ares Puglia, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n° 1289 del 21 luglio 2009 ha istituito presso l'Assessorato alle Politiche della Salute un "Nucleo regionale per la verifica sui contratti ed appalti delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale" incaricando l'Agenzia Regionale Sanitaria di costituire nominativamente detto Nucleo e di coordinare le attività connesse.

Il Direttore Generale dell'Agenzia con deliberazione n° 107 del 27 luglio 2009 ha proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di cui innanzi, che ha già proceduto ad avviare le conseguenti attività preliminari intese a tracciare un riproducibile percorso procedurale, nell'intento di assicurare il perseguimento dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a tal modo avviando un processo di omogeneizzazione delle procedure di gara in Regione Puglia, pur nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa sanciti dal D.Lgs. 502 del 30/12/1999 e s.m.i.

Le attività del Nucleo di che trattasi devono essere improntate a principi di efficienza al fine di

non creare discontinuità nell'attività gestionale delle Aziende ed Istituti del SSR, anche in considerazione che la verifica operativa delle procedure da avviare comporta un notevole impegno professionale, stante la rilevante mole degli atti da sottoporre al parere preventivo del Nucleo.

I pareri vincolanti previsti dall'art. 5, lettera c) della D.G.R. n. 1289/09 riguardano gli aspetti procedurali delle gare in relazione:

- alla completezza e specificità del contenuto contrattuale,
- alla adeguatezza e trasparenza della procedura contrattuale,
- ai criteri di valutazione per l'aggiudicazione delle offerte,
- all'opportunità dell'acquisizione dei beni e dei servizi anche in relazione alle procedure interne dell'ente,
- alla congruità della spesa preventivata (nel caso delle tecnologie medicali e servizi).

Dagli incontri tenutisi con le Aziende Sanitarie e gli Enti pubblici del SSR sono emerse necessità in ordine alla definizione di linee guida operative e di percorsi per rendere tempestiva ed efficace l'attività del Nucleo regionale e di conseguenza le procedure di gara da espletarsi da parte delle Aziende ed Enti. L'Ares Puglia ha, pertanto, predisposto uno specifico modello da utilizzarsi da parte delle Aziende ed Enti pubblici del SSR per l'inoltro al Nucleo regionale della documentazione da sottoporre a verifica ai sensi della D.G.R. n. 1289/2009.

Si ritiene, inoltre, opportuno specificare gli ambiti di attività del Nucleo regionale di cui alla D.G.R. n. 1289/2009 e stabilire le prime linee guida operative che le Aziende ed Enti pubblici del SSR dovranno osservare.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di stabilire che i pareri vincolanti previsti dall'art.5, lettera c, della D.G.R. n. 1289/09 riguardano gli aspetti procedurali delle gare in relazione ai seguenti aspetti:
 - a) completezza e specificità del contenuto contrattuale;
 - b) adeguatezza e trasparenza della procedura contrattuale;

- c) criteri di valutazione per l'aggiudicazione delle offerte;
- d) opportunità dell'acquisizione dei beni e dei servizi anche in relazione alle procedure interne dell'Azienda o Ente;
- e) congruità della spesa preventivata (nel caso delle tecnologie medicali e servizi).

- 2) di approvare l'allegato fac simile "modulo di richiesta" che le Aziende ed Enti pubblici del SSR devono utilizzare obbligatoriamente per l'invio al Nucleo regionale verifica contratti ed appalti della documentazione da sottoporre a preventiva verifica e per il rilascio dei pareri di cui alla D.G.R. n. 1289/2009 come modificata ed integrata con il presente provvedimento;
- 3) di stabilire che con successivi provvedimenti, a seguito delle prime attività svolte dal Nucleo regionale, saranno stabiliti ulteriori elementi di standardizzazione ed omogeneizzazione delle procedure di acquisto da parte delle Aziende ed Enti del SSR;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

Regione Puglia
ARES

Agenzia Regionale Sanitaria
Viale Caduti di Tutte le Guerre n. 15 - BARI

NUCLEO REGIONALE DI VERIFICA CONTRATTI ED APPALTI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI PARERI

(1 ottobre 2009)

REV. 0.4

ALLEGATO 1

MODULO DI RICHIESTA

N.B. Ove necessario le informazioni andranno fornite per ciascun lotto.

1. DATI DEL RICHIEDENTE:

1.1. Azienda Sanitaria/Ospedaliera: _____

1.2. Presidio, Distretto, poliambulatorio: _____

1.3. Unità Operativa/servizio: _____

2. PRINCIPALI MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:

nuova funzione e/o attività

sostituzione

altro: (potenziamento, affiancamento..)

Motivazione

3. OGGETTO DELLA RICHIESTA: Bene a fecondità semplice Bene a fecondità ripetuta
 Servizio

3.1. oggetto della gara:

3.2. base d'asta I.V.A. esclusa (in accordo all'art. 29 del DLgs. 163/06 il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto) ed **esplicitazione dei criteri o giustificazione/i della sua individuazione:**

3.3. Indicare i requisiti da richiedere nel bando di gara per la dimostrata capacità economica, finanziaria e tecnica dei fornitori:

3.4. nel caso dei beni e tecnologie indicare:

3.4.1. la quantità delle apparecchiature o attrezzature uguali da approvvigionare: n.

3.4.2. le modalità contrattuali per la governabilità dei costi con particolare riferimento agli oneri di manutenzione e dei prodotti consumabili:

3.4.3. le medesime attrezzature in dotazione e coerenza con il volume di prestazioni effettuate nell'anno precedente e correlato al fabbisogno stimato:

3.5. nel caso dei servizi:

3.5.1. Descrizione servizio richiesto: _____

3.5.2. Durata: _____ (in mesi)

indicare la presenza di eventuali tecnologie o attrezzature previste in appalto connesse con la fornitura (precisare le modalità di remunerazione dell'utilizzo delle attrezzature e dei relativi oneri manutentivi): _____

3.6. nel caso di servizi e forniture informatiche evidenziare la compatibilità con quanto previsto nel Piano della Sanità Elettronica di cui alla DGR 2005/06:

4. MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PRESCELTA:

acquisto leasing finanziario leasing operativo service noleggio
 altro _____

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

procedura aperta procedura ristretta procedura negoziata previa pubblicazione del bando procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
 dialogo competitivo accordo quadro altro _____

5.1.1. In caso di procedura negoziata indicare le motivazioni e a quale dei commi degli artt. 56 e 57 del Dlgs. 163/06 e s.m.i. ci si riferisce: _____

5.1.2. procedura negoziata con unico fornitore, specificare:

5.1.2.1. Produttore:

5.1.2.2. Modello:

5.1.2.3. Fornitore:

5.1.2.4. Motivazioni della scelta del prodotto e del fornitore (eventualmente allegare documentazione):

6. CARATTERISTICHE DI MINIMA:

6.1. Indicazione delle caratteristiche di minima individuate (allegare):

6.2. Numero minimo di diversi costruttori in grado di partecipare alla gara: _____

7. ESPLICITAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (allegare la tabella delle voci da valutare ed il relativo punteggio previsto) _____

8. FORMULA UTILIZZATA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: _____

9. L'AZIENDA DISPONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALL'USO DEL NUOVO DISPOSITIVO:

sì no

9.1. se sì, tale personale risulta: da formare già formato all'uso

10. L'AZIENDA DISPONE DI LOCALI IN CUI INSTALLARE IL NUOVO DISPOSITIVO: sì no

10.1. se sì, tali locali richiederanno ristrutturazioni e/o adeguamenti: sì no

ULTERIORI INFORMAZIONI RITENUTE UTILI A COMPLETARE LA RICHIESTA:

ALLEGARE IL CONTRATTO CHE VERRÀ STIPULATO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA

Allegati

..

Il Legale Rappresentante



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**